



Città di Legnano

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

**Norme in deroga all'art.23 del D.Lgs n.285/1992
e sue modifiche ed integrazioni**

AII.01 NORME TECNICHE

**Deliberazione di G.C. n.54 del 07/04/2009
Aggiornate con Deliberazione di G.C. n.59 del 17/06/2013 e
Deliberazione di Commissario Straordinario n.129 del 10/12/2019**

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art.1 - Obiettivi del Piano	3
Art.2 - Ambito di applicazione del Piano generale degli impianti pubblicitari.....	3
Art.3 - Zonizzazione del centro abitato	3
Art.4 - Classificazione delle strade	4
Art.5 - Classificazione degli impianti pubblicitari	4
Art.6 - Caratteristiche tecniche	4
Art.7 - Norme per l'illuminazione.....	5
Art.8 - Abaco generale delle distanze.....	5
Art.9 - Abaco specifico.....	7
Art.10 - Limitazioni e divieti.....	8
Art.11 - Deroghe	10
CAPO II - PUBBLICITA' ESTERNA PERMANENTE	11
Art.12 - Impianti pubblicitari permanenti	11
Art.13 - Insegna di esercizio	11
Art.13 bis - Mezzi pubblicitari espositori a messaggi a variabilità continua o periodica propri delle attività commerciali o artigianali esercitate.....	14
Art.14 - Targa professionale	14
Art.15 - Vetrofania.....	15
Art.16 - Bachecca o mezzo pubblicitario di servizio.....	15
Art.17 - Scritte pubblicitarie su tenda solare	16
Art.18 - Manufatto pubblicitario tridimensionale	16
Art.19 - Preinsegna.....	17
Art.20 - Cartello pubblicitario	19
Art.21 - Mezzo pubblicitario in aderenza a costruzioni o su superfici opache.....	20
Art.22 - Impianto a messaggio variabile	21
Art.23 - Cartello di indicazione manutenzione aree verdi	22
Art.24 - Mezzi pubblicitari nei distributori di carburante	22
Art.25 - Impianti pubblicitari di servizio	22
CAPO III - PUBBLICITÀ ESTERNA TEMPORANEA	23
Art.26 - Impianti pubblicitari temporanei	23
Art.27 - Tipologie di impianti consentiti	23
Art.28 - Striscione	24
Art.29 - Stendardo	25
Art.30 - Locandina su supporto	26
Art.31 - Mezzo pubblicitario pittorico.....	27
Art.32 - Cartello pubblicitario di cantiere	28
Art.33 - Allestimento pubblicitario di vetrine.....	29
Art.34 - Sosta di veicoli attrezzati e/o adibiti a impianti di pubblicità o propaganda (tipo camion vela, ape vela ecc.)	29
CAPO IV - PUBBLICHE AFFISSIONI	31
Art.35 - Impianti di Pubblica Affissione	31
Art.36 - Affissione di manifesti istituzionali.....	31
Art.37 - Affissione di manifesti commerciali.....	31
CAPO V - ALTRE FORME DI PUBBLICITA'	32
Art.39 - Pubblicità sui veicoli.....	32
Art.40 - Pubblicità fonica.....	32
Art.41 - Pubblicità varia	32
Art.41 bis - Pubblicità con proiezioni.....	33
CAPO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE	34
Art.42 - Entrata in vigore.....	34
Art.43 - Norma transitoria - Regolarizzazione degli impianti esistenti	34

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Obiettivi del Piano

1. In attuazione al capo III del *Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni*, il presente Piano regola la distribuzione degli impianti pubblicitari all'interno del centro abitato, al fine di razionalizzarne il posizionamento sul territorio, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli imposti dai vigenti strumenti urbanistici e dalle norme generali in materia di installazioni pubblicitarie¹.
2. Il Piano, oltre ad individuare i parametri distributivi, indica i dettami generali relativamente alle tipologie dei manufatti consentiti ed alle superfici massime ammissibili per tipologia di manufatto e di utilizzo del medesimo.

Art.2 - Ambito di applicazione del Piano generale degli impianti pubblicitari

1. Le disposizioni del presente Piano hanno applicazione sul territorio comunale limitatamente al **centro abitato**², e disciplinano, all'interno di tale delimitazione, l'inserimento sia temporaneo che permanente degli impianti pubblicitari.
2. Le caratteristiche tipologiche, dimensionali ed il posizionamento degli impianti pubblicitari posti all'**esterno** del centro abitato sono regolamentati dalla normativa vigente sulla circolazione stradale³.
3. Non rientrano tra le fattispecie contemplate dal presente Piano, in quanto non considerati mezzi pubblicitari⁴, i segnali turistici e di territorio⁵, che sono di competenza della Polizia Locale.

Art.3 - Zonizzazione del centro abitato

1. Il territorio Comunale viene suddiviso in zone omogenee ai fini della distribuzione delle installazioni pubblicitarie, distinte ed evidenziate nella cartografia allegata denominata "Zonizzazione del centro abitato", parte integrante del presente Piano. Nelle strade poste a cavaliere tra due zone, ove non fosse chiaro il perimetro, ad entrambi i lati della strada si applicano le norme della zona adiacente più vincolante.

2. Le zone omogenee sono:

Zona P1- Individua il nucleo storico della città comprensivo delle zone limitrofe a carattere prevalentemente pedonale e delle nuove riqualificazioni urbane; in tale zona si opererà secondo i criteri di salvaguardia consentendo l'inserimento di impianti ad esclusiva comunicazione di carattere sociale o istituzionale, ad eccezione di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari definiti agli articoli da 13 a 18 delle presenti norme.

Zona P2- Individua la zona centrale a carattere residenziale con salvaguardia del verde privato, comprendente altresì l'area del fiume. In tale zona sono consentiti, quali mezzi pubblicitari a carattere permanente, oltre a quanto consentito nella zona P1, le preinsegne.

Zona P3- Comprende le aree del centro abitato caratterizzate prevalentemente da insediamenti residenziali consolidati, con una presenza di attività terziarie e di piccole attività commerciali. In tale zona, oltre a quanto consentito per la zona P2, sono ammessi cartelli stradali fino alla dimensione max di 1,50x2m ed impianti a messaggio variabile.

Zona P4 - Comprende la restante parte della città. In tale zona sono ammesse tutte le tipologie.

Zona P5- Comprende la parte di territorio comunale posta esternamente alla delimitazione del centro abitato come definito all'art.2 comma 1 delle presenti Norme. Tale zona è soggetta alle limitazioni e prescrizioni previste per gli impianti posti fuori dei centri abitati come previsto all'art.4 comma 1 del Regolamento sulla Pubblicità.

3. La cartografia di cui al comma 1 riporta, oltre alla suddivisione in Macrozone, il perimetro comunale e quello del centro abitato, le strade e le aree di proprietà di altri Enti, tra cui la Provincia, la Società Autostrade e le Ferrovie dello Stato. Allo stesso modo vengono segnalate le aree a tutela territoriale e paesistica, gli edifici sottoposti a vincolo o a notifica da parte della Soprintendenza dei Beni e delle Attività Culturali⁶, nonché gli edifici o le aree di particolare pregio storico ed artistico individuati dai relativi strumenti

¹ Art.23 D.Lgs 285/1992 *Nuovo Codice della strada* e successive modifiche ed integrazioni; artt.47-59 del DPR 495/1992 *Regolamento di Attuazione e di Esecuzione al Codice della strada* e successive modifiche ed integrazioni; artt.49 e 153 del D.Lgs. 42/2004 *Codice dei beni Culturali e del paesaggio* e successive modifiche ed integrazioni; *Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni* (Delibera C.C. n.199 del 16/12/2008); *Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa* (Delibera di C.C. n.86 del 20/06/1994); *Delimitazione dei centri abitati* (Delibera di C.C. n.286 del 07/07/1993); *Regolamento Edilizio Comunale* (Delibera di C.C. del 24-04-1986 e successive modifiche ed integrazioni); PGT del Comune di Legnano, approvato con Delibera di C.C. n.100 del 25-10-2011 ed efficace dal 18-01-2012.

² Così come indicato nel *Piano dei servizi* del PGT Comunale (*tav.SP01 – Carta del piano dei Servizi*).

³ Artt. 47-59 del DPR 495/1992 - *Regolamento di Attuazione e di Esecuzione al Codice della strada* e successive modifiche ed integrazioni.

⁴ Come specificato nella risoluzione del Ministero delle Finanze n.48/E/IV/7/609 del 1 aprile 1996, purché conformi alle caratteristiche richiamate nella medesima risoluzione.

⁵ Segnali previsti dall'art.134 del Regolamento di Attuazione al Codice della Strada (DPR n.495/1992).

⁶ Cfr. il Documento di Piano del PGT del Comune di Legnano (*tavola DA 02 - Vincoli monumentali ed ambientali*).

urbanistici⁷. Per l'individuazione puntuale della sussistenza e della tipologia dei vincoli si rimanda alla consultazione di tali strumenti e conseguentemente ai rispettivi Enti preposti per la verifica di richiesta di nullaosta. Sono infine segnalate le aree a verde, i viali ed i marciapiedi alberati sui quali è vietato apporre impianti pubblicitari permanenti, le aree a parco, gli edifici e le aree pubbliche o di proprietà di altri Enti o Società Pubbliche, le chiese, i cimiteri, gli ospedali e le altre aree di rispetto per le quali sono previste le limitazioni di cui all'art 10 commi 7, 8, 9, 10, 14 delle presenti Norme.

4. In caso di successive variazioni alle delimitazioni dei centri abitati o di variazione dei vincoli riportati, nonché a seguito di acquisizione, ampliamento o realizzazione di nuovi edifici pubblici, aree pubbliche o a verde o infine a seguito di interventi edilizi o di riqualificazione sia pubblici che privati, il Piano e la cartografia allegata ne recepiscono le modifiche. Il Comune, ai sensi dell'art.6 comma 15 del Regolamento sulla Pubblicità, si riserva la facoltà di revocare o non rinnovare l'autorizzazione di quegli impianti che, a seguito di tali variazioni, risultino in contrasto alle presenti norme.

Art.4 - Classificazione delle strade

1. Tutte le strade del territorio comunale sono classificabili come strade E (strade urbane di quartiere) ed F (strade locali), all'interno delle quali, per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, dovranno essere rispettate le distanze di cui all'art.8 delle presenti Norme Tecniche, in deroga alle distanze minime previste dalla normativa vigente⁸.

Art.5 - Classificazione degli impianti pubblicitari

1. Con i termini di impianti e mezzi pubblicitari si intendono tutte le strutture idonee ad evidenziare e promuovere attività professionali, esercizi commerciali, produttivi e di servizio, ovvero ad esporre messaggi informativi o pubblicitari in genere, comprendenti insegne di esercizio, targhe, preinsegne, cartelli ed altre forme di pubblicità definite dalla normativa vigente⁹ e dalle presenti Norme Tecniche.

2. Ai fini del Piano, ai sensi dell'art.6 commi 13 e 14 del Regolamento, gli impianti pubblicitari vengono classificati in:

- a) **impianti permanenti o fissi**, costituiti da manufatti mono o plurifacciali saldamente installati, ancorati a terra o a muro, per l'esposizione di messaggi pubblicitari permanenti, la cui autorizzazione dura 3 anni, rinnovabile più volte per periodi di 3 anni ciascuno, fino ad un massimo di 29 anni¹⁰, con la possibilità di variazione del messaggio pubblicitario e delle altre caratteristiche del manufatto, previa comunicazione all'Ufficio competente, secondo le modalità previste nel Disciplinary Operativo di Attuazione del Regolamento;
- b) **impianti temporanei**, costituiti da manufatti mono o plurifacciali installati provvisoriamente in relazione ad eventi temporanei, con una durata non superiore a 90 giorni consecutivi oppure, per i casi previsti al capo III delle presenti Norme, pari a 1 anno o a 3 anni. Per gli impianti temporanei l'autorizzazione non potrà essere rinnovata ed il messaggio non potrà essere modificato, ad eccezione dei casi previsti al capo III delle presenti Norme.

3. Al capo II e III delle presenti Norme vengono individuate le tipologie di impianti ammessi.

Art.6 - Caratteristiche tecniche

1. Tutti gli impianti pubblicitari da installare in modo permanente devono essere realizzati in materiali non deperibili, resistenti agli agenti atmosferici, di facile manutenzione ed aventi le caratteristiche di consistenza, durevolezza e sicurezza.

2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate, in ottemperanza alla normativa vigente¹¹, per resistere alla spinta del vento e degli altri agenti atmosferici, nonché garantire un elevato grado di sicurezza.

3. Gli impianti dovranno risultare solidi e rifiniti anche sulla parte retrostante (anche se visibile parzialmente).

4. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse deve essere documentata.

5. Gli impianti di tipo permanente definiti agli articoli 19, 20 e 22 delle presenti norme dovranno rispondere ad un unico criterio progettuale che tenga conto delle seguenti caratteristiche costruttive ed estetiche:

- a) le strutture portanti (montanti o sostegni in genere) devono essere realizzate in metallo zincato o verniciato in colore grigio antracite;
- b) gli impianti dovranno essere del tipo monopalo su tutti i percorsi pedonali e monopalo o bipalo negli altri casi.

⁷ Aree individuate nel Piano delle Regole del PGT del Comune di Legnano (tavola RA_06 - Edifici o complessi di valore storico identitario e repertorio RA_07 - Repertorio degli edifici o complessi di valore storico identitario).

⁸ Ai sensi dell'art.23 comma 6 del Codice della strada (D.Lgs.285/1992 e sue modifiche ed integrazioni).

⁹ Art.47 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada (DPR 495/1992 e successive modificazioni).

¹⁰ Ai sensi dell'art.27 comma 5 del D.Lgs 285/92.

¹¹ In particolare per gli impianti superiori ai 10 mq devono essere rispettate le prescrizioni di cui agli articoli 64, 65 e 67 del DPR.380/2001.

6. L'uso dei colori, del colore rosso o di particolari abbinamenti cromatici non deve generare confusione con la segnaletica stradale né il colore utilizzato per i cartelli o per altri mezzi pubblicitari può costituire sfondo per segnali stradali causandone una scarsa percettibilità.

Art.7 - Norme per l'illuminazione

1. I mezzi pubblicitari, ove consentito ai successivi articoli, possono essere luminosi (con sorgente luminosa interna costituita da cassonetti luminosi, filamenti neon ecc.) oppure illuminati indirettamente (con sorgente luminosa esterna diretta o riflessa dal supporto).

2. Tali sistemi di illuminazione devono essere concepiti e realizzati in modo da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali, rispondere alle Direttive CEE, normative nazionali e norme DIN, UNI, NF ecc. in materia, nonché essere conformi alle norme vigenti per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali a regola d'arte¹².

3. I mezzi illuminanti devono altresì avere caratteristiche antinquinamento luminoso, ai sensi della normativa vigente¹³, e devono essere preferibilmente dotati di lampade con la più alta efficienza possibile in relazione allo stato della tecnologia, oltre che di dispositivi che ne riducano, entro le ventiquattrore, l'emissione di luce in misura non inferiore al 30% rispetto al regime di piena operatività.

4. Per quanto non in contrasto con le norme di cui sopra, i faretti di illuminazione delle vetrine dei negozi dovranno essere posizionati ai sensi del Regolamento Edilizio del Comune di Legnano¹⁴.

5. Le insegne luminose devono essere spente entro gli orari previsti dalla normativa vigente¹⁵.

6. I mezzi luminosi non devono costituire elementi di disturbo per la circolazione dei mezzi, né verso le abitazioni limitrofe: se necessario dovranno essere opportunamente schermati, ed inoltre ogni fenomeno di inquinamento ottico o di abbagliamento diretto dovrà essere contenuto nei valori minimi previsti dalle norme tecniche e di sicurezza italiane ed europee. Sono vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento¹⁶.

7. E' fatto espresso divieto di utilizzare, per fini pubblicitari, fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo.

8. Va adottata particolare cautela nell'uso di sorgenti luminose giallo-arancioni, rosse e verdi, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, ai sensi della normativa vigente¹⁷.

9. Per gli impianti pubblicitari temporanei è ammessa, ove prevista al capo III delle presenti Norme, un'illuminazione esclusivamente di tipo indiretto, nel rispetto delle norme di cui ai commi precedenti.

Art.8 - Abaco generale delle distanze

1. Le distanze minime che gli impianti pubblicitari posti *all'esterno del centro abitato* devono mantenere rispetto ai vari elementi stradali sono prescritte dalla normativa vigente sulla circolazione stradale¹⁸.

2. *All'interno del centro abitato* l'installazione degli impianti pubblicitari posti sulla strada, lungo la strada o in vista della strada¹⁹ deve essere eseguita nel rispetto delle distanze indicate nell'Abaco Generale di cui al comma 7 del presente articolo, che ne definisce il posizionamento²⁰, ad eccezione di quanto previsto all'art.13 comma 7 lettera d delle presenti Norme

E' fatta eccezione altresì per le insegne di esercizio in aderenza a fabbricati, con esclusione delle recinzioni, come per targhe, vetrofanie, tende solari ed altri mezzi pubblicitari di cui agli articoli da 14 a 17 e 21 delle

¹² D.M. 37/2008 *Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici*.

¹³ L.R.17/2000 e successive modifiche ed integrazioni; L.R.38/2004 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare i mezzi illuminanti non dovranno disperdere luce verso l'alto, rispondendo alle seguenti caratteristiche:

- *insegne luminose*: per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4.500 lumen, anche qualora le stesse siano costituite da tubi di neon nudi o da lettere singole scatolate: in questi casi tale limite deve essere osservato sulla totalità dell'impianto;

- *insegne illuminate in modo indiretto*: l'illuminazione delle insegne o vetrine non dotate di illuminazione propria (di tipo indiretto), deve essere realizzata dall'alto verso il basso in modo tale che la luce diffusa verso l'alto sia pari all'intensità luminosa massima di 0,49 cd per 1000 lumen di flusso totale emesso a 90° ed oltre.

Fanno eccezione le sorgenti di luce di tipo temporaneo (impianti mobili e removibili, impianti di cantiere, impianti con sensori di presenza che non restano accesi), le sorgenti luminose internalizzate e quindi non inquinanti, quali quelle poste all'interno degli edifici, delle vetrine e finestre (purché funzionalmente dedicate all'illuminazione di tali vetrine o finestre), nei sottopassaggi, nelle gallerie ed in strutture simili, oppure le sorgenti di luce con emissione non superiore a 1.500 lumen cadauna (flusso totale emesso dalla singola sorgente in ogni direzione) per impianti di modesta entità, tale che gli apparecchi, nel loro insieme, contengano il flusso luminoso, oltre i 90° complessivamente entro 2.250 lumen, fermo restando il vincolo dell'emissione della singola sorgente non superiore ai 1.500 lumen.

¹⁴ Sono ammissibili faretti di illuminazione di luci di negozio solo se collocati in egual tipo su tutte le luci esistenti sulle facciate dell'immobile, alimentati da cavi non in vista e collocati ad un'altezza di 4 m dal piano del marciapiede. Essi sono vietati nelle strade senza marciapiede e potranno essere vietati su edifici di particolare valore architettonico, a giudizio dell'Amministrazione Comunale.

¹⁵ Ai sensi della L.R.17/2000 e L.R.38/2004 e successive modifiche ed integrazioni. Le insegne commerciali devono essere spente, di norma, entro le ore 23.00 e, comunque, alla chiusura dell'esercizio.

¹⁶ Ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 285/92 e successive modifiche.

¹⁷ Cfr. art.50 del DPR 495/1992.

¹⁸ Art.51 comma 2 e 5 del DPR. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

¹⁹ Per impianti pubblicitari "sulla strada" si intendono entro il confine della proprietà stradale (art.3 comma 1 del Codice della Strada), "lungo la strada" si intendono entro le fasce di rispetto (art. 3 comma 1 del Codice della Strada); "in vista della strada" sono invece fuori dalle fasce di rispetto ma visibili dalla strada.

²⁰ In deroga alle distanze di cui all'art.51 comma 4 del DPR 495/1992.

presenti norme, sempre che non ostacolino la visibilità della segnaletica stradale e non siano di pregiudizio alla circolazione. Allo stesso modo è fatta eccezione per tutte le installazioni pubblicitarie temporanee in aderenza a fabbricati: qualora tali manufatti siano posti sulle recinzioni ne è però vietata l'istallazione in corrispondenza di intersezioni a raso.

3. La possibilità di localizzazione dei mezzi pubblicitari nelle diverse zone del territorio comunale dipende dalla tipologia del mezzo pubblicitario, per la cui ammissibilità si rimanda agli articoli successivi.

4. Tutte le distanze che devono essere rispettate per la posa o l'installazione di impianti pubblicitari saranno misurate dall'estremità della massima sporgenza degli impianti stessi e si intendono per singola direzione di marcia²¹.

5. Le distanze dalle curve saranno calcolate a partire dal punto di tangenza alla curva.

6. Le distanze dalle intersezioni in genere saranno calcolate a partire dal primo o ultimo punto di raccordo tra margini o cigli stradali intersecatisi (cfr. figura 1), ad eccezione delle rotatorie, per le quali la distanza sarà misurata a partire dal margine esterno dell'anello (cfr. figura 2). Nel caso di rotatorie il cui anello sia di diametro superiore a 30 m, la distanza prima dell'intersezione sarà pari al diametro stesso dell'anello; quella dopo l'intersezione, invece, sarà pari al diametro esterno dell'anello cui bisognerà sottrarre 10 mt.




figura 1




figura 2

X = Punto di inizio dell'intersezione, da cui calcolare le distanze di cui all'abaco generale delle distanze.

7. Abaco Generale delle distanze:

	STRADE E e F (interne al centro abitato)	
	Parall.	Perpend.
prima di impianti semaforici	25	50
dopo impianti semaforici	15	25
prima di intersezioni ²²	15	30
dopo intersezioni ²²	15	20
prima di segnaletica di pericolo e prescrizione	15	30
prima di segnaletica stradale di indicazione	15	25
dopo segnaletica stradale	15	15
gallerie, ponti, sottoponti, sottopassi	100	100
da passi carrai o immissioni di vicinali	5	5
dal vertice di raccordi verticali (cunette o dossi)	50	50
da impianti di pubblica utilità (cassette elettriche o semaforiche, cabine del telefono, installazioni per telecamere ecc.)	5	5
da pali della luce	12 ²³	12 ²³
da aperture (finestre, porte, vetrine, ingressi o percorsi pedonali ecc.)	5	5
da alberi ²⁴	3	3

²¹ Nel caso di impianti pubblicitari bifacciali non è necessario che le distanze vengano rispettate anche dal lato opposto al senso di marcia. Diverso è il caso della distanza reciproca tra impianti pubblicitari bifacciali: la distanza richiesta dal relativo Abaco deve essere mantenuta in entrambe le direzioni.

²² Da calcolarsi come previsto al comma 6 del presente articolo.

²³ Con tolleranza, in caso di preesistenza, fino a 10 m.

²⁴ Oltre a quanto già previsto all'art.10 comma 14 per i viali ed i marciapiedi alberati.

Art.9 - Abaco specifico

1. Per ogni tipologia di impianto, nei successivi articoli, è prevista una scheda specifica che ne definisce l'ammissibilità e le caratteristiche puntuali di posizionamento, ivi comprese le distanze da altri impianti pubblicitari, fatto salvo il rispetto dei criteri di posizionamento di cui all'art.8 delle presenti Norme.

2. Le schede sono suddivise in sezioni riportando, nei vari campi, alcune delle seguenti voci:

- a) TIPOLOGIA: la tipologia dell'impianto cui si riferisce la scheda;
- b) DURATA: la durata temporale ammissibile per la tipologia di impianto indicata;
- c) DIMENSIONI AMMESSE: fasce dimensionali ammesse, indicanti la larghezza e l'altezza o la superficie max ammissibile;
- d) POSIZIONE RISPETTO AL SUOLO: indicazione dell'altezza minima (h. min) del margine inferiore dell'ingombro dell'impianto pubblicitario, misurata dal piano di calpestio all'intradosso nel punto di massimo ingombro dello spazio pubblicitario; e dell'altezza massima (h. max) del margine superiore dell'impianto pubblicitario;
- e) DISTANZA MIN LIMITE CARREGGIATA o MARCIAPIEDE: distanza minima da rispettare dalla linea di margine della carreggiata in strade prive di marciapiede²⁵ o, ove presente il marciapiede, anche qualora sia stata realizzata una linea di margine di carreggiata, dal margine esterno del marciapiede²⁶ fino al punto di massimo ingombro dell'impianto pubblicitario, misurato in proiezione sul piano di calpestio;
- f) DISTANZA DA ALTRI IMPIANTI: distanza da rispettare rispetto agli impianti pubblicitari permanenti esistenti al momento dell'installazione, misurata in proiezione sul piano di calpestio dal punto di max ingombro dell'impianto pubblicitario;
- g) AMMISSIBILITÀ PER ZONA DI PIANO: indica i formati consentiti per le diverse zone del territorio comunale;
- h) ILLUMINAZIONE: indicazione del tipo di illuminazione consentita.

TIPOLOGIA									
Durata									
Dimensioni ammesse (LxH)									
Posizione rispetto al suolo	h. min (lim. inf.)								
	h. max (lim. sup.)								
Distanza min limite carreggiata o marciapiede (proiezione max sporgenza impianto)		in presenza di marciapiede		in assenza di marciapiede					
Distanza da altri impianti									
Ammissibilità per zona di piano		ZONA P1		ZONA P2		ZONA P3		ZONA P4	
		Parall.	Perp.	Parall.	Perp.	Parall.	Perp.	Parall.	Perp.
Illuminazione									

²⁵ L'assenza di marciapiede è intesa come *banchina* stradale, cioè la parte della strada a lato della carreggiata, complanare ad essa, dotata o meno di specifica pavimentazione.

²⁶ Si intende per *marciapiede* la parte della strada, a lato della carreggiata, delimitata da un cordolo rialzato in pietra o in cemento, dotato o meno di specifica pavimentazione. Sono escluse le aree a verde, le aiuole spartitraffico ecc.

Art.10 - Limitazioni e divieti

1. I mezzi pubblicitari non previsti dal presente Regolamento potranno essere autorizzati, a discrezione dell'Amministrazione, esclusivamente previa stipula di apposita convenzione.

2. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici ed infine sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione²⁷.

3. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da consentire la perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo ed attraversamenti pedonali.

4. Gli impianti installati non devono ostacolare la visibilità delle targhe toponomastiche.

5. Ai sensi dell'art.3 comma 6 del Regolamento è vietata l'installazione di cartelli di tipo permanente i cui messaggi pubblicitari non siano compatibili in termini di "competizione commerciale" con le attività adiacenti. Allo stesso modo gli impianti pubblicitari non devono occultare targhe, insegne ed altri mezzi pubblicitari già installati, a meno che il proprietario dell'impianto non acconsenta. A tal proposito si indicano le seguenti precedenze:

- a) vetrofanie, targhe e insegne di esercizio su fabbricato (art.13 comma 7 lettera a, b, c);
- b) paline di fermata autobus;
- c) insegne di esercizio isolate (art.13 comma 7 lettera d);
- d) cartelli, rotor;
- e) preinsegne ed altri mezzi pubblicitari permanenti;
- f) manufatti temporanei.

6. E' comunque sempre vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità (permanente e temporanea), in corrispondenza delle intersezioni; lungo le curve e su tutta l'area della corda interna tracciata tra i due punti di tangenza alla curva; in corrispondenza di cunette o dossi; sui cavalcavia e sulle loro rampe; sui parapetti stradali, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento; sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni con pendenza superiore a 45°; sui ponti e sottoponti non ferroviari; sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue, sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate, sulle aree di sosta o di circolazione dei veicoli (corsie di marcia, di accesso o di manovra, aree di sosta - ad eccezione di quanto previsto all'art.34 delle presenti Norme - piazze, piste ciclabili o ciclo-pedonali ecc.) o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

7. La collocazione di impianti pubblicitari nei luoghi sottoposti a vincolo di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali od in prossimità di essi, indicati nella cartografia allegata (tav.01), è subordinata all'autorizzazione paesaggistica²⁸. A seguito dell'ottenimento di tale autorizzazione non sarà più necessario, ove fosse previsto agli articoli successivi, il parere della Commissione del Paesaggio, né la Valutazione di Impatto Paesistico.

7bis. La collocazione di impianti pubblicitari all'interno dei confini delle aree a parco è subordinata a parere preventivo richiesto all'Ente Parco in merito alla compatibilità della loro collocazione.

8. La collocazione di impianti pubblicitari sugli edifici e nelle aree tutelate come Beni Culturali è subordinata all'approvazione, da parte della Soprintendenza, della compatibilità della collocazione²⁹. A seguito dell'ottenimento di autorizzazione da parte di tale Ente non sarà più necessario, ove fosse previsto agli articoli successivi, il parere della Commissione del Paesaggio né la Valutazione di Impatto Paesistico.

9. Ai sensi dell'art.3 comma 3 del Regolamento non è consentito collocare impianti pubblicitari su statue, monumenti, fontane, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sulle chiese e nelle loro immediate adiacenze, ad eccezione di quelli a fini istituzionali.

10. Ai sensi dell'art.3 comma 3 del Regolamento è vietata l'installazione di cartelli, preinsegne ed altre tipologie di impianti pubblicitari di tipo permanente nelle immediate vicinanze o in adiacenza ad edifici o aree di interesse storico-architettonico, anche se non vincolati, così come individuati dagli strumenti urbanistici vigenti³⁰: può essere autorizzata l'apposizione di targhe ed altri mezzi di indicazione, comprese le insegne di esercizio, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti. Allo stesso modo lungo il perimetro esterno, lungo il muro di cinta o in prossimità delle

²⁷ Ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 285/92.

²⁸ Art.153 del D.Lgs 42/2004 e sue modifiche ed integrazioni. In particolare, ai sensi dell'art.4.17 del D.G.R. Lombardia 9/2727 del 22-12-2011, il posizionamento di insegne o altri manufatti pubblicitari in zone vincolate paesaggisticamente, ad eccezione delle vetrofanie, dovrà essere sottoposto ad Autorizzazione Paesaggistica: è prevista la procedura ordinaria per i mezzi pubblicitari posti su Corso Garibaldi, all'interno del perimetro vincolato con D.M. 14-04-1967; per le altre aree è invece da utilizzarsi la procedura semplificata prevista dal DPR 139/2010 (*Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione del Paesaggio per gli interventi di lieve entità*).

²⁹ Art.49 del D.Lgs 42/2004 e sue modifiche ed integrazioni.

³⁰ Piano delle Regole del PGT (tavola RA_06 - *Edifici o complessi di valore storico identitario* e repertorio RA_07 - *Repertorio degli edifici o complessi di valore storico identitario*).

recinzioni degli edifici pubblici o proprietà di altri Enti, Società Pubbliche o Servizi Pubblici ancorché privati (ad es. oratori, scuole ecc.) o adibiti a sede di ospedali è vietato collocare impianti pubblicitari permanenti, ad eccezione di quelli a fini istituzionali. Tali edifici ed aree sono individuati altresì nella cartografia allegata di cui all'art.3 comma 1 delle presenti Norme.

11. Non è consentito posizionare impianti pubblicitari di qualsiasi genere su elementi architettonici (fregi, cornici, balaustre, inferriate decorate) caratterizzanti la facciata di edifici anche se non vincolati³¹.

12. E' vietato installare impianti pubblicitari lungo i corsi d'acqua.

13. E' vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari ai bordi dei marciapiedi e cigli stradali³².

14. E' vietata l'installazione di qualsiasi tipo di impianto pubblicitario, con esclusione di quelli destinati alla pubbliche affissioni o a fini istituzionali, su aiuole, aree destinate a verde pubblico o di uso pubblico³³ e nei parchi urbani, indipendentemente dal loro stato di manutenzione, ad eccezione dei cartelli che indicano il nome di chi ne cura la manutenzione, come meglio specificato all'art.23 delle presenti norme.

Allo stesso modo è fatto divieto di installazione di impianti pubblicitari qualora possano interferire con il mantenimento o il regolare sviluppo del patrimonio arboreo. In corrispondenza di viali o marciapiedi alberati, individuati altresì nella cartografia allegata di cui all'art.3 comma 1 delle presenti Norme (tav.01), la posa di impianti non è consentita, ad eccezione di alcuni viali, seppur alberati, su cui è consentita l'apposizione di impianti pubblicitari³⁴, a patto che gli stessi siano posti ad almeno 3 m dal tronco e che non intacchino la crescita delle fronde né delle radici: a questo proposito l'altezza massima dell'impianto dovrà essere inferiore al castello dei rami. E' inoltre vietato utilizzare alberi come supporti pubblicitari.

15. E' vietato utilizzare impianti di segnaletica stradale e sostegni di targhe toponomastiche come supporti di forme pubblicitarie permanenti e/o temporanee.

16. E' vietato utilizzare sostegni di reti tecnologiche come supporti di forme pubblicitarie permanenti e/o temporanee, ad eccezione della stipula di convenzioni apposite da parte dell'Amministrazione Comunale, previo consenso dell'Ente proprietario delle reti.

17. Non è consentita l'apposizione di manifesti al di fuori degli spazi appositi³⁵. In particolare non è consentita l'affissione di manifesti sulle recinzioni né sulle cesate di cantiere, siano esse realizzate con steccati, lamiere ondulate o reti³⁶.

18. Tutti i manufatti pubblicitari, ad eccezione delle vetrofanie, delle tende pubblicitarie e delle targhe professionali, devono riportare la targhetta di identificazione di cui all'art.8 del Regolamento sulla Pubblicità, riportante gli estremi della ditta installatrice e il numero e la data di rilascio dell'Autorizzazione nonché di quella di scadenza, ovvero il timbro o altro segno distintivo di avvenuto pagamento dell'imposta di pubblicità apposto sul manufatto dal Concessionario del servizio.

19. Tutti i manufatti pubblicitari collocati sul marciapiede o sui percorsi pedonali non devono costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone diversamente abili e dovranno garantire un passaggio libero per i pedoni di larghezza minima 140 cm; dovranno inoltre essere accostati al confine tra il marciapiede e le proprietà adiacenti, ad eccezione di casi particolari da valutarsi volta per volta e fatte salve le limitazioni di cui all'art.8 e agli *abachi specifici* delle diverse tipologie di impianti pubblicitari di cui agli articoli seguenti. In particolare gli impianti pubblicitari permanenti posti su percorsi pedonali perpendicolarmente al senso di marcia dovranno essere monopalo; i sostegni, qualora adiacenti ad una muratura o recinzione, dovranno essere posizionati il più possibile aderenti alla stessa, per evitare intralci alla circolazione delle persone non vedenti, purché sia garantita la larghezza minima di passaggio di cui sopra.

20. Tutti gli impianti insistenti su marciapiede o comunque su percorsi pedonali devono avere un'altezza min. di 2,20 m; se sporgenti sulla sede stradale, invece, di 5,10 m.

21. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo ed in vista degli itinerari nazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi, ad eccezione delle insegne di esercizio autorizzate dall'Ente proprietario della strada³⁷.

22. Sono vietati gli impianti pubblicitari dotati di sorgenti sonore.

³¹ Vincolo ai sensi del D.Lgs 42/2004 e sue modifiche ed integrazioni.

³² Ai sensi dell'art.51 comma 12 del DPR. 495/1992 e successive modifiche.

³³ Si intendono tutti i parchi, le aree a verde attrezzato, le aiuole sistemate a verde delimitate da un cordolo e, in genere, le aree verdi di proprietà del Comune, anche se la manutenzione non è dallo stesso effettuata. Le aree verdi sono definite come tali anche dal PGT (Piano dei Servizi - *tav.SA04 - Carta del verde comunale* e *SA_05 - Catalogo dei servizi esistenti*) e sono catalogate dall'Ufficio Verde Pubblico.

³⁴ Via Cadorna, Via Ebolowa, via Gabinella, via Locatelli, via Quasimodo, viale Sabotino, via Venti Settembre nel tratto che va da via Pisacane a via S. Bernardino, via per Busto Arsizio, via per S. Giorgio lato opposto al Parco Castello, via Strobino, via Pietro Micca nel tratto tra via Montebello e via Bezzecca.

³⁵ Ai sensi dell'art.51 comma 1 del DPR 495/1992. Per spazi appositi si intendono gli impianti affissionali, sia pubblici che privati.

³⁶ Cfr. anche art.6 comma d del *Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Legnano*, approvato con Delibera di C.C. n.69 del 08-06-2011.

³⁷ Cfr. *art. 23 comma 7 del Codice della Strada*. In particolare, per quanto riguarda le autostrade, la *Circolare n.41/98 del 11-05-1998* della *Direzione Generale dell'Anas* prescrive che l'insegna di esercizio deve essere "una sola per ogni attività, collocata all'ingresso principale della sede dell'Azienda o nelle sue immediate vicinanze, che indichi esclusivamente il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, l'attività permanentemente svolta, il tipo di merci vendute e l'eventuale marchio della ditta stessa".

23. Cartelli pubblicitari, preinsegne e impianti a messaggio variabile di cui agli articoli 19, 20 e 22 delle presenti Norme non sono consentiti posati in parallelo rispetto al senso di marcia davanti a parchi o giardini pubblici né in parallelo in adiacenza ad edifici o recinzioni sia di tipo aperto che chiuso, come definite dal Regolamento Edilizio del Comune di Legnano. Potranno essere ammessi in corrispondenza di facciate cieche o di muri ciechi di edifici industriali e simili, se posti, senza sostegni, in aderenza alla facciata, purché ne rispettino le caratteristiche e le scansioni architettoniche, previo consenso del proprietario dei muri e previo parere favorevole della Commissione del Paesaggio. In questi casi dovranno rispettare le sporgenze di cui al Regolamento Edilizio del Comune di Legnano³⁸ e le dimensioni ammesse saranno in funzione delle partizioni architettoniche della facciata.

24. Non sono ammessi mezzi pubblicitari, ad eccezione di quelli istituzionali o messi in opera dall'Amministrazione Comunale, sulle strade di collegamento con il Nuovo Ospedale: via Papa Giovanni Paolo II e la nuova bretella di collegamento con la SP12.

Art.11 - Deroghe

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stipulare apposite convenzioni con gli operatori del settore in deroga alle presenti Norme, sempre che non siano in contrasto con le leggi vigenti in materia.
2. Possono essere previste, in casi particolari, ad inappellabile giudizio dell'Amministrazione, deroghe alle distanze di cui all'art.8 delle presenti Norme, sempre che non rechino intralcio alla circolazione stradale.
3. Gli impianti pubblicitari posti in opera per conto dell'Amministrazione Comunale, siano essi affissionali o temporanei, potranno essere ubicati, a discrezione della stessa, anche in deroga alle presenti norme.

³⁸ Cfr. nota 43 delle presenti Norme.

CAPO II - PUBBLICITA' ESTERNA PERMANENTE

Art.12 - Impianti pubblicitari permanenti

1. Tra gli impianti pubblicitari permanenti, per la cui definizione si rimanda all'art.5 comma 2 lettera a delle presenti Norme Tecniche, sono ammessi:

- Insegna di esercizio
- Targa professionale
- Vetrofania
- Mezzi pubblicitari espositori a messaggi a variabilità continua o periodica legati propri delle attività commerciali o artigianali esercitate
- Bacheca o mezzo pubblicitario di servizio
- Scritte pubblicitarie su tenda solare
- Manufatto pubblicitario tridimensionale
- Preinsegna
- Cartello pubblicitario
- Mezzo pubblicitario in aderenza a costruzioni o su superfici opache
- Impianto a messaggio variabile
- Cartello di indicazione manutenzione aree verdi
- Mezzi pubblicitari nei distributori di carburante

Art.13 - Insegna di esercizio

1. Definizione

Si definisce insegna di esercizio³⁹ la scritta in caratteri alfanumerici, riportante il nome del soggetto o la denominazione e/o ragione sociale dell'impresa che svolge l'attività, e/o della tipologia di attività esercitata completata eventualmente da simboli e da marchi dell'azienda, dei prodotti e dei servizi offerti, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa (ovvero gli spazi e le aree limitrofe alla sede di attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa), al fine di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica⁴⁰.

E' considerabile area privata di pertinenza anche un'area ove sia stata concessa l'occupazione continuativa di suolo pubblico, se regolamentata da apposita convenzione frutto di accordo intercorso con l'Amministrazione Comunale: in tal caso l'autorizzazione potrà essere concessa al massimo per il periodo di durata della convenzione stessa.

Sono ammessi anche simboli e marchi di ditte diverse da quella principale, purché attinenti all'attività svolta dalla medesima. Se le iscrizioni sono realizzate in un alfabeto diverso da quello latino dovranno riportare la medesima dicitura in entrambi gli alfabeti.

2. Sono equiparate alle insegne le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con lettere singole oppure con tecniche pittoriche o proiezioni direttamente su muro nonché stendardi, bandiere e altri mezzi pubblicitari se di tipo permanente riportanti la ragione sociale o il logo dell'attività cui si riferiscono, anche qualora removibili. Non sono considerate pubblicitarie le bandiere nazionali, così come le bandiere riportanti simboli di partiti politici o di associazioni di categoria, qualora non siano legate ad attività o iniziative commerciali. In questi casi non è necessaria l'autorizzazione, sempre che tali bandiere siano poste in area privata oppure, se sporgenti su suolo pubblico, rispettino le sporgenze previste per le insegne a bandiera⁴¹. Negli altri casi le bandiere saranno equiparate ad insegne di esercizio di cui al presente articolo o a stendardi pubblicitari di cui all'art.29 delle presenti Norme, di cui dovranno rispettare le caratteristiche.

3. Le insegne possono essere luminose sia per luce propria che per luce indiretta, per le cui caratteristiche si rimanda all'art.7 delle presenti Norme.

4. Le insegne dovranno essere compatibili con le caratteristiche degli edifici e dell'ambiente in cui si inseriscono, a giudizio della Commissione del Paesaggio, e, in particolare, in caso di edifici o aree sottoposti a vincolo, oppure di particolare pregio artistico, architettonico e/o ambientale⁴², o infine rientranti nella zona P1 definita all'art.3 comma 2 delle presenti Norme, evidenziata altresì nella cartografia allegata (tav.01), dovranno essere particolarmente curate nei materiali, nella forma e nei colori.

5. Ove non diversamente specificato nei seguenti commi, le dimensioni massime ammesse per ogni tipologia di insegna sono in funzione delle caratteristiche architettoniche dell'edificio nonché del contesto in cui sono inserite, a giudizio della Commissione del Paesaggio.

³⁹ Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.495/1992.

⁴⁰ Come precisato all'art.2 bis comma 6 della legge 75/2002.

⁴¹ Dovranno essere poste ad 4 m di altezza da terra, sporgenza max di 80 cm, ad almeno 50 cm dal cordolo del marciapiede o a 2,50 m dal limite di carreggiata ove mancante il marciapiede.

⁴² Cfr. *Piano delle Regole* del PGT del Comune di Legnano (tavola RA_06 - *Edifici o complessi di valore storico identitario* e nel repertorio RA_07 - *Repertorio degli edifici o complessi di valore storico identitario*) e *Documento di Piano* del PGT del Comune di Legnano (tavola DA 02 – *Vincoli monumentali ed ambientali*).

6. Se le insegne sono sporgenti su strada pubblica dovranno rispettare le sporgenze massime previste dal vigente Regolamento Edilizio Comunale⁴³, a patto che la proiezione della massima sporgenza di tali impianti sia ad almeno 50 cm dal limite della carreggiata stradale o del marciapiede.

7. Le insegne si classificano in:

- a) insegne in sovrapposizione di facciata;
- b) insegne su vetrina;
- c) insegne a bandiera;
- d) insegne isolate (con supporto proprio).

a) INSEGNE IN SOVRAPPOSIZIONE DI FACCIATA

Le insegne in sovrapposizione di facciata sono applicate frontalmente in aderenza alla parete su cui vengono installate e presentano la faccia decorata o scritta parallela alla facciata dell'edificio. Esse sono ammesse nei soli casi previsti dal Regolamento Edilizio⁴⁴ con le precisazioni che seguono:

- scritte su supporto trasparente, eventualmente affiancate da marchi o loghi, sono equiparate a lettere singole e pertanto ammissibili, previo parere favorevole della Commissione del Paesaggio;
- insegne di dimensioni max 30x30 cm o di superficie equivalente non luminose sono equiparabili a targhe di cui all'art.14 delle presenti Norme e pertanto ammissibili;
- insegne a lettere singole opache o retroilluminate sono, al pari di quelle illuminate di riflesso, ammissibili, previo parere favorevole della Commissione del Paesaggio;
- insegne poste su recinzioni o cancelli o su parti di edificio (ad es. imbotti laterali delle vetrine), sono equiparabili ad insegne in sovrapposizione di facciata e pertanto soggette alle medesime regole.

b) INSEGNE SU VETRINA

Le insegne su vetrina sono ammesse con le caratteristiche previste dal Regolamento Edilizio Comunale⁴⁵, oppure se interne alla vetrina, non in aderenza ad essa, ancorché luminose o illuminate.

c) INSEGNE A BANDIERA

Le insegne a bandiera sporgenti su suolo pubblico sono ammesse secondo le prescrizioni del Regolamento Edilizio Comunale⁴⁶ e sono vietate nel perimetro indicato nello stesso Regolamento Edilizio⁴⁷, riportato altresì nella cartografia allegata di cui all'art.3 comma 1 delle presenti Norme (tav.01), ad eccezione di quelle obbligatorie per legge, quali quelle riferite a rivendite di generi di monopolio⁴⁸, uffici postali, farmacie e posti di pronto soccorso: in questi casi saranno autorizzate in un solo esemplare per affaccio, dovranno limitarsi ad indicare il simbolo prescritto dalla normativa vigente

⁴³ Le sporgenze sono: - fino alla quota di 2,20 m sporgenza max 4 cm;
- tra 2,21 e 4 m sporgenza max di 25 cm;
- oltre i 4 m: - se su strada di larghezza fino a 8 m: 50 cm;
- se su strada oltre gli 8 m e fino a 12 m: 1m;
- se su strada oltre 12 m di larghezza: 1,20 m.

La Commissione Edilizia può concedere sporgenze maggiori (fino al 10% delle misure di cui sopra), quando le stesse siano dettate da apprezzabili esigenze architettoniche, sempre che non impediscano la regolare circolazione stradale e non siano in contrasto con il Codice della Strada.

⁴⁴ Ai sensi dell'art.50 del Regolamento Edilizio le insegne di esercizio in sovrapposizione di facciata sono vietate ad eccezione di quelle riportanti il logo regolarmente depositato e/o registrato o a lettere singole illuminate di riflesso. Sono inoltre vietati i cassonetti o pannelli che incidono su vani finestre o porte finestre. Sugli edifici industriali e commerciali il sindaco, sentita la Commissione del Paesaggio, si riserva l'assenso su soluzioni diverse proposte, purché si leghino architettonicamente all'edificio, e si riserva comunque di negare l'autorizzazione se i manufatti disturbano l'architettura degli edifici o il contesto in cui sono posti.

⁴⁵ Ai sensi dell'art.50 del Regolamento Edilizio le insegne su vetrina dovranno essere collocate negli spazi ciechi previsti dalle specchiature delle vetrine e non dovranno debordare dal contorno di ogni singola luce di vetrina, evitando così di diminuire i rapporti aeroilluminanti.

⁴⁶ Ai sensi dell'art.50 del Regolamento Edilizio le insegne a bandiera poste al piano terra dovranno essere poste ad un'altezza superiore a 4 m rispetto al piano del marciapiede, con dimensioni max di 60x60 cm ed una sporgenza max di 80 cm dalla facciata. Superiormente al piano terra esse dovranno:

- avere sporgenza max di 80 cm dalla facciata;
- essere realizzate a lettere singole (non a pannello) anche luminose, oppure riportare il logo regolarmente depositato e/o registrato;
- essere posizionate al confine tra edifici (per i quali è necessario richiedere nulla osta di entrambi i proprietari degli stabili).

Le insegne a bandiera sono vietate nelle strade prive di marciapiedi. L'Amministrazione Comunale si riserva di vietare le insegne a bandiera sugli edifici di particolare valore ambientale e architettonico, in vicinanza di segnaletica stradale o di pubblica necessità o di incroci viabilistici.

⁴⁷ C.so Sempione, Via Milano, P.zza Carroccio, Via Guerciotti, Via Ratti, C.so Magenta, Via San Giovanni Bosco, Via Alberto da Giussano, Via Lega, sede F.S., Via R. Pilo, Via XXIX Maggio, Via Montebello, Via S. Martino, Via Roma, Via Calatafimi, C.so Garibaldi, Via Pontida, C.so Sempione, Via Foscolo, Via Leopardi, Via B. Melzi. Inoltre i rimanenti tratti di C.so Sempione, di Via B. Melzi fino alla Via F. Filzi, la Via San Francesco d'Assisi e P.zza Montegrappa, la Via Venegoni fino a Via Firenze ed infine su tutte le strade inferiori a mt. 10, su entrambi i lati.

⁴⁸ In particolare la T di tabacchi dovrà rispettare le dimensioni previste dall'*Amministrazione dei Monopoli di Stato* (art.17 legge n. 3/1957 e successive circolari del 1956 e 1957): insegna a bandiera di dimensioni 40x75 cm, con lettera T bianca in campo scuro (nero, blu, grigio ecc.), affiancata dallo stemma della Repubblica e dal numero ordinale della rivendita, nonché dalla scritta *Sali e Tabacchi*. Le altre insegne relative a generi di monopolio sono, ad esempio: *Lotto* (art.19 comma 1 DPR 303/1990), *TOTOCALCIO* (art.3 Regolamento Ufficiale dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le partite di calcio), *TRIS* (art.3 Regolamento Ufficiale scommessa TRIS, emanato a norma dell'art.5 della legge n.315/42), *TOTIP* (art.1 comma 3 Regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli -Totip - DM 20 luglio 1979 e smi), *SUPERENALOTTO* (DM 30 luglio 1998 art.8).

ed avere le dimensioni previste per legge. In tali casi l'altezza minima da terra dell'insegna dovrà essere di 2,20 m e la sporgenza massima delle medesima dovrà essere ad almeno 50 cm dal cordolo del marciapiede, oppure, in caso di mancanza di marciapiede, a 2,50 m dal limite della carreggiata.

I cassonetti omnicomprensivi, luminosi o non, mono o bifacciali, a lettere fisse o variabili, contenenti indicazioni riferite alle attività svolte all'interno delle tabaccherie, potranno essere autorizzati solo qualora rispettino le dimensioni regolamentari previste per le insegne dei tabacchi⁴⁹ e comprendano in aggiunta le sole scritte obbligatorie per legge⁵⁰, fino ad un massimo di 40 cm di larghezza x 90 cm di altezza, sempre che garantiscano un'altezza minima da terra di 2,20 m. In caso contrario dovranno sottostare alle norme previste per le altre insegne a bandiera e saranno soggette al pagamento dell'imposta di pubblicità.

La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare gli ambulatori pubblici e/o i posti di pronto soccorso; la croce luminosa indicante le farmacie, posta sulle pareti o nelle pertinenze accessorie delle stesse, è consentita nel numero massimo di una, anche bifacciale, per affaccio e non è ammessa per le parafarmacie⁵¹; se la croce è a messaggi variabili dovrebbe indicare, anche ai fini dell'esenzione dall'imposta, i soli messaggi riguardanti gli orari di apertura; in caso contrario dovrà sottostare alle norme previste per le altre insegne a bandiera.

Se le insegne a bandiera sporgono all'interno di porticati privati ad uso pubblico di categoria C⁵² le stesse, previo nulla-osta da parte del Condominio, dovranno avere altezza minima di 2,20 da terra; allo stesso modo se poste o su aree private aperte al pubblico, dovranno avere la medesima altezza da terra, sporgenza max di 50 cm rispetto al cordolo del marciapiede oppure, ove mancante, di 2,50 m dal limite di carreggiata. Nei porticati di categoria A e B⁵³ non è invece ammessa l'installazione di insegne a bandiera.

Tutte le altre insegne a bandiera, se sporgenti su suolo pubblico, possono essere autorizzate esclusivamente in n.1 esemplare per ogni affaccio dell'esercizio.

d) INSEGNE ISOLATE

Le insegne isolate sono strutture esterne agli edifici, autonome o raggruppate su un unico elemento espositivo, autoportanti, montate su supporto proprio e realizzate su manufatto rigido o tipo stendardo a bandiera, anche plurifacciale, di tipo permanente, anche qualora removibili, collocate nell'area privata di pertinenza dell'attività cui si riferiscono.

Esse possono essere collocate esclusivamente su area privata, senza possibilità di oggetto sul suolo pubblico, ad eccezione di quelle riferite a rivendite di generi di monopolio⁵⁴, uffici postali, farmacie e posti di pronto soccorso, che possono essere autorizzate su suolo pubblico in un solo esemplare, eventualmente in aggiunta rispetto all'insegna a bandiera sporgente dalla facciata, esclusivamente nei casi ove la stessa è difficilmente visibile dalla strada principale.

Esse possono essere:

- a) *su palina*, sollevate dal suolo e supportate da pali di sostegno vincolati al terreno, anche a cassonetto luminoso;
- b) *a totem*, costituite da una struttura indipendente ancorata al terreno e con superficie espositiva il cui margine inferiore è appoggiato al suolo.

Tali insegne devono rispettare le condizioni e le distanze di cui all'art.8 (abaco generale delle distanze) in merito alla segnaletica stradale nonché distare almeno 15-20 m dalle intersezioni e almeno 5 m dai pali della luce e dagli impianti di pubblica utilità, ad eccezione di quelle parallele all'asse delle strada distanti almeno 3 m dalla carreggiata, e non in corrispondenza di intersezioni a raso, e di quelle perpendicolari all'asse stradale distanti almeno 3 m dalla recinzione o dal confine di proprietà; esse dovranno infine mantenere una distanza di 15 m da altri impianti pubblicitari di tipo permanente (cartelli, preinsegne e altri manufatti di cui agli artt. da 19 a 22 e 25 delle presenti Norme).

In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più attività, oppure nel caso di complessi commerciali, artigianali e industriali, è preferibile servirsi di un mezzo pubblicitario unitario che raggruppi più insegne

⁴⁹ Dimensioni 40x75 cm.

⁵⁰ Cfr. nota 48.

⁵¹ L'uso della denominazione "farmacia" e della croce di colore verde su qualsiasi supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo, è riservato alle farmacie aperte al pubblico ed alle farmacie ospedaliere (cfr. art.5 del D.Lgs. n.153/2009 - *Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

⁵² Ovvero in porticati ove il Comune non cura né la manutenzione né si occupa dell'illuminazione, ma nei quali esiste una servitù di passaggio (porticato p.zza Carroccio 23, porticato Banca di Legnano in p.zza Europa; porticati via Barbara Melzi 10 e ang. Pio XI; porticati centro commerciale Mazzafame, condominio p.zza Redentore ang. Via Cantù, via Resegone 88 e via Venegoni 51).

⁵³ Sono porticati in *classe A* quelli dove il Comune cura la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia e l'illuminazione (porticato in p.zza Europa 6; porticati in C.so Garibaldi 12-16, 18-20, 22-26, 81, 84, 115, 137; porticato Banco di Desio in C.so Garibaldi; galleria e portici INA in C.so Magenta 4-16, p.zza S. Magno e via XXV aprile; porticati in C.so Magenta 28; portico del Centro Parrocchiale S. Magno in p.zza s. Magno; porticato condominio Credito Italiano Unicredit piazza S. Magno; Porticato INAIL in L.go Tosi).

Sono porticati in *classe B* quelli dove il Comune cura solo l'illuminazione (porticato in via Giolitti ang. C.so Italia e in via Giolitti 14-20; in C.so Italia 43-37, 52, 54, 77; in via Palestro 24 e 26).

⁵⁴ Cfr. nota n.48.

(purché riferite esclusivamente ad attività esercitate in loco) e che andrà autorizzato in maniera unitaria.

8. Tutte le insegne, previa presentazione della relativa Valutazione di Impatto Paesistico, nei casi previsti dall'allegato *Quadro Riepilogativo degli Impianti Pubblicitari*, sono soggette al parere della Commissione del Paesaggio, che ne valuterà l'inserimento ed il posizionamento rispetto alle caratteristiche architettoniche degli edifici; tale Commissione può derogare dalle presenti Norme quando le insegne siano in grado di decorare, caratterizzare o evidenziare qualitativamente l'edificio.

Fanno eccezione le insegne a targa opache o con illuminazione di riflesso integrata nell'insegna, se di dimensioni max 30x30 cm o superficie equivalente, sempre che non siano poste sugli edifici di valore storico-architettonico⁵⁵, così come le insegne su vetrina, come definite al comma 7 lettera b del presente articolo, poste negli appositi spazi ciechi di edifici non di pregio storico-architettonico⁵⁶, se non illuminate da faretti posti sulla facciata, ed infine le insegne interne alla vetrina: in questi casi l'autorizzazione verrà data d'ufficio.

9. Nessuna limitazione di distanza è fissata tra le insegne, siano in sovrapposizione di facciata, su vetrina o a bandiera, in caso di esercizi adiacenti, così come non è prescritta tra le stesse e altre tipologie di manufatti pubblicitari di cui agli articoli da 13 a 18 delle presenti Norme, sempre che nel complesso, su parere della Commissione del Paesaggio, non deturpino l'edificio su cui sono apposti o l'ambiente circostante.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle insegne di esercizio relative ai distributori di carburante all'interno del centro abitato, mentre all'esterno le stesse sono soggette alla normativa vigente⁵⁷.

Art.13 bis - Mezzi pubblicitari espositori a messaggi a variabilità continua o periodica propri delle attività commerciali o artigianali esercitate

1. Per mezzi pubblicitari espositori si intendono quei manufatti di tipo permanente che non rientrano nella definizione di insegna di esercizio di cui all'art.13 delle presenti Norme né in quella di mezzi pubblicitari di servizio di cui all'art.16, in quanto destinati alla diffusione di messaggi pubblicitari temporanei di tipo promozionale, esclusivamente legati all'attività esercitata, con variabilità continua (ad es. impianti pubblicitari a messaggio variabile) o periodica (ad esempio porta poster).

2. Tali impianti pubblicitari, se installati a muro o su supporto proprio, potranno essere posti esclusivamente nella sede dell'attività a cui si riferiscono o nelle aree di pertinenza private dell'esercizio stesso e dovranno sottostare alle limitazioni relative alle insegne di esercizio. Essi saranno soggetti a parere della Commissione del Paesaggio, previa presentazione della relativa valutazione di impatto paesistico nei casi previsti dall'allegato *Quadro Riepilogativo degli Impianti Pubblicitari*, ad eccezione di quelli posizionati all'interno delle vetrine, che sono normati dall'art.33 delle presenti Norme.

3. All'interno di tale categoria video LCD, mezzi pubblicitari a led o a diodi luminosi a messaggio variabile non potranno essere posizionati sulle facciate di edifici a carattere prevalentemente residenziale, a meno che possiedano le caratteristiche previste all'art.22 delle presenti Norme. Se posti all'interno delle vetrine degli esercizi commerciali dovranno invece rispettare quanto previsto all'art.33 delle presenti Norme.

4. Tali impianti pubblicitari dovranno contenere esclusivamente messaggi promozionali afferenti alle attività cui si riferiscono. Nel caso di messaggi con variabilità periodica, qualora si conoscano già i messaggi pubblicitari che si vogliono esporre durante il periodo di validità dell'autorizzazione, gli stessi dovranno essere presentati in sede di domanda.

Art.14 - Targa professionale

1. Definizione

Si considera targa professionale il manufatto rigido, di forma piana, realizzato con materiali di qualsiasi natura, recante una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o marchi, installata in aderenza alla parete dell'edificio o alla recinzione in cui l'attività si svolge, a lato dell'ingresso pedonale o carraio di accesso o delle pertinenze accessorie, indicante professioni o attività in genere.

2. La targa non deve contenere messaggi pubblicitari, ma unicamente i dati del professionista o dello studio professionale, con eventuali loghi, titoli di studio, orari ecc. In caso contrario si configurerà come insegna di esercizio e sarà soggetta alle medesime disposizioni.

3. Le targhe sono ammesse con la superficie prevista dal Regolamento Edilizio⁵⁸ o con superficie equivalente. Non possono essere luminose, ma possono essere illuminate di riflesso.

⁵⁵ Come indicato nel *Piano delle Regole* del PGT del Comune di Legnano (tavola RA_06 - *Edifici o complessi di valore storico identitario*) e nel repertorio RA_07 - *Repertorio degli edifici o complessi di valore storico identitario*) e nel *Documento di Piano* del PGT del Comune di Legnano (tavola DA 02 - *Vincoli monumentali ed ambientali*).

⁵⁶ Cfr. nota 55.

⁵⁷ Art.23 comma 7 del D.Lgs 285/1992 e all'art.51 comma 7 del D.P.R. 495/1992 e successive modifiche.

⁵⁸ Ai sensi dell'art.50 del Regolamento Edilizio le targhe sono ammesse con dimensioni massime di 30x30 cm e sporgenza max di 4 cm rispetto alla strada pubblica.

3bis. L'autorizzazione all'esposizione di targhe, se di dimensioni conformi a quanto previsto al comma precedente, sarà rilasciata d'ufficio. E' previsto il parere della Commissione del Paesaggio nel caso in cui siano illuminate da faretti posti sull'edificio oppure se poste su edifici di valore storico-architettonico⁵⁹.

4. In caso di presenza di due o più targhe sulla medesima facciata, le stesse devono preferibilmente uniformarsi per dimensioni, materiali e colori, eventualmente ricorrendo ad appositi manufatti (impianti di targhe coordinate), che dovranno essere sottoposti a parere della Commissione del Paesaggio. All'interno di tali manufatti le targhe dovranno avere le dimensioni massime previste dal comma 3 del presente articolo: in caso contrario saranno oggetto di parere da parte della medesima Commissione, che giudicherà in base al corretto inserimento delle stesse all'interno degli spazi appositi. Allo stesso modo nel caso in cui più targhe poste su una medesima facciata o recinzione, pur essendo conformi a quanto previsto dal Regolamento Edilizio, sono difformi tra loro per dimensioni, saranno soggette a parere della Commissione del Paesaggio che ne valuterà il corretto inserimento sulla facciata.

5. Non sono ammesse targhe poste perpendicolarmente alla superficie su cui devono essere installate.

6. La targa obbligatoria indicante i dati dell'Amministratore di Condominio, pur non necessitando di autorizzazione, dovrà avere le caratteristiche previste dal Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Legnano⁶⁰.

Art.15 - Vetrofania

1. Definizione

Si intende vetrofania la riproduzione su superfici vetrate di scritte a carattere permanente (così come definito all'art.5 comma 2 lettera a delle presenti Norme), costituite da caratteri alfanumerici oppure da immagini, simboli o marchi finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici.

2. Le vetrofanie costituite da scritte, simboli o marchi inerenti l'attività esercitata dovranno avere le caratteristiche previste nel Regolamento Edilizio⁶¹, ove per superficie complessiva si intende quella della singola vetrina, indipendentemente dalle caratteristiche dell'infisso, non la sommatoria di tutte le vetrine dell'esercizio commerciale: in questi casi le vetrofanie non saranno soggette a parere della Commissione del Paesaggio, ad eccezione di quelle poste su edifici di pregio storico-architettonico⁶².

3. Potranno essere ammesse pellicole adesive contenenti disegni, immagini, loghi o scritte, poste su edifici (o parti di essi) a destinazione commerciale o produttiva, che ricoprano interamente la superficie della vetrina o che superino il 10% della superficie stessa, previa verifica del rispetto dei rapporti aeroilluminanti e previo parere favorevole della Commissione del Paesaggio, che ne valuterà l'impatto rispetto all'edificio ed al contesto in cui sono inserite. Tali installazioni, anche qualora non contengano scritte, loghi o messaggi, saranno assimilabili a mezzi pubblicitari, qualora ricadano nelle definizioni previste dall'art.19 comma 3 del Regolamento sulla Pubblicità, e soggetti a pagamento della relativa imposta.

Art.16 - Bachecha o mezzo pubblicitario di servizio

1. Definizione

Per bachecha o mezzo pubblicitario di servizio si intende una vetrinetta con frontale apribile o a giorno o qualunque altro manufatto installato a muro o a terra su supporto proprio (ad es. lavagne, cavalletti ecc.), destinato all'esposizione o alla diffusione di informazioni o di indicazioni, quotidiani, volantini o altri mezzi di stampa, menù, prezzi, tariffe o orari di esercizi commerciali o di pubblico esercizio, di servizio alle attività esercitate, anche a messaggio variabile, nonché alla pubblicizzazione di spettacoli teatrali o cinematografici. In questa categoria sono compresi anche i manufatti a rimozione quotidiana notturna. Tali impianti non potranno esporre pubblicità per conto terzi, ma potranno promuovere esclusivamente i prodotti afferenti alle attività esercitate, e dovranno essere posti nell'area di pertinenza dell'attività o comunque contigua ad essa.

2. Bacheche o vetrinette poste in aderenza agli edifici o alle recinzioni devono attenersi alle limitazioni previste per le insegne di esercizio in sovrapposizione di facciata di cui all'art.13 comma 7 lettera a) e, se sporgenti su suolo pubblico, alle sporgenze max indicate sul Regolamento Edilizio Comunale⁶³: esse, ad eccezione di quelle di dimensioni max 30x30 cm poste su edifici non di pregio storico-architettonico⁶⁴, sono soggette a parere della Commissione del Paesaggio, previa presentazione della relativa valutazione di impatto paesistico, nei casi previsti dall'allegato *Quadro Riepilogativo degli Impianti Pubblicitari*.

⁵⁹ Cfr. nota 55.

⁶⁰ "I professionisti che amministrano condomini, in ciascun immobile gestito, sono tenuti ad esporre una targa recante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico. La targa deve avere dimensioni massime di 10x20 cm con misura minima di 10x10 cm e non necessita di preventiva autorizzazione" (cfr.art. 55 del *Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Legnano*, approvato con Delibera di C.C. n.69 del 08-06-2011).

⁶¹ "Sono tollerate le insegne adesive con lettere singole a condizione che tali scritte, misurate complessivamente, non superino il 10% della superficie vetrata complessiva, ivi compresi simboli o marchi" (cfr. art.50 del Regolamento Edilizio).

⁶² Cfr. nota 55.

⁶³ Se sporgenti su suolo pubblico e poste a meno di 2,20 m di altezza da terra potranno sporgere max 4 cm.

⁶⁴ Cfr. nota 55.

Bacheche o vetrinette assimilabili a vetrine potranno essere allestite come previsto all'art.33 delle presenti Norme; potranno contenere vetrofanie contenenti loghi, simboli o marchi per un max del 10% della loro superficie e potranno prevedere esclusivamente un'illuminazione di riflesso (faretti, led ecc.) interna ad esse. Tali bacheche potranno essere installate solo su aree private di servizio alle attività adiacenti o comunque condominiali.

3. Mezzi pubblicitari di servizio posati a terra, anche a rimozione quotidiana notturna, potranno essere posti esclusivamente nelle aree di pertinenza private dell'esercizio stesso, ad eccezione di attività di teatri e musei, sportive e culturali in genere, che potranno essere posizionati anche su suolo pubblico a seguito di preventiva richiesta di occupazione di suolo pubblico ed eventuale pagamento della relativa imposta. E' considerabile area privata di pertinenza anche un'area ove sia stata concessa l'occupazione di suolo pubblico entro il periodo di durata della concessione.

4. Ai sensi dell'art.8 comma 1 lettera d) del Disciplinare di Attuazione del Regolamento, gli impianti di servizio posati a terra su proprietà privata non saranno soggetti ad autorizzazione ma solo a denuncia presso il Soggetto incaricato della riscossione del tributo e pagamento della relativa imposta, qualora dovuta.

5. Bacheche o mezzi pubblicitari di servizio posti all'interno delle vetrine saranno assimilabili a quanto previsto all'art.33 delle presenti Norme.

Art.17 - Scritte pubblicitarie su tenda solare

1. Definizione

Le tende pubblicitarie sono manufatti in tessuto o in materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi recanti scritte o marchi relativi all'attività ivi esercitata.

2. La pubblicità su tenda è ammessa previa presentazione di una comunicazione⁶⁵ al *Settore Assetto e Gestione del Territorio* del Comune per l'installazione di tale manufatto, che dovrà rispettare le dimensioni massime prescritte dal Regolamento Edilizio del Comune di Legnano⁶⁶.

3. L'inserimento di scritte o loghi sulle tende è ammesso purché:

- si riferiscano esclusivamente ad attività commerciali poste al piano terra;
- riproducano solo l'attività esercitata, la ragione sociale e/o i marchi delle merci poste in vendita nei locali sede dell'attività;
- siano poste sui pendenti della tenda (mantovana). Sarà possibile riportare il messaggio pubblicitario sull'intero manufatto o su altre parti della tenda solo previo parere favorevole della Commissione del Paesaggio.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella scelta delle dimensioni, dei colori e della grafica dei loghi e delle scritte da apporre sulle tende, anche in funzione di quelle delle attività adiacenti e soprattutto nel caso di edifici di pregio storico-architettonico⁶⁷.

4. Non è ammessa l'illuminazione.

5. Le tende pubblicitarie possono essere collocate in deroga alle distanze minime previste dall'abaco generale delle distanze di cui all'art.8 delle presenti Norme, sempre che non ostacolino la visibilità di altri impianti pubblicitari o di segnaletica stradale.

6. Le tende con scritte pubblicitarie sporgenti su suolo pubblico sono soggette al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico oltre all'imposta di pubblicità.

Art.18 - Manufatto pubblicitario tridimensionale

1. Definizione

Si definisce manufatto pubblicitario tridimensionale qualsiasi manufatto di tipo tridimensionale, utilizzato con scopi pubblicitari, riportante messaggi o raffigurante immagini attinenti all'attività esercitata, posto in corrispondenza dell'attività cui si riferisce o nelle immediate pertinenze.

2. Tali manufatti sono ammessi esclusivamente su area privata, previo parere della Commissione del Paesaggio, a seguito della presentazione della relativa Valutazione di Impatto Paesistico, se si configurano come impianti pubblicitari permanenti. Nel caso in cui siano temporanei, a rimozione quotidiana notturna, ai sensi dell'art.8 comma 1 lettera d) del Disciplinare di Attuazione del Regolamento, non saranno invece soggetti ad autorizzazione ma solo a denuncia presso il Soggetto incaricato della riscossione del tributo e ad eventuale pagamento della relativa imposta, qualora dovuta.

⁶⁵ Modulo di *Comunicazione di interventi di manutenzione ordinaria riconducibili all'art.27 comma 1 lettera a della LR 12/2005 e smi.*, con allegata autocertificazione relativa alla verifica del rispetto dell'art.50 del Regolamento Edilizio.

⁶⁶ Le tende solari con affaccio su suolo pubblico dovranno osservare un'altezza minima dalla quota del marciapiede di 2,20 m ed una sporgenza massima dalla facciata di 2,20 m, non superiore ai 2/3 della larghezza del marciapiede e minimo a 50 cm dalla fine della carreggiata stradale. Esse sono vietate nelle strade prive di marciapiede, ad eccezione delle zone ad esclusivo transito pedonale. Nelle nuove costruzioni dovranno essere collocate negli spazi appositamente riservati mentre, negli edifici esistenti, dovranno essere realizzate in modo tale da non debordare oltre 15 cm dai contorni di ogni singola luce di vetrine, sia aperte che chiuse. Allo stesso modo, se chiuse, non dovranno sovrapporsi alle parti apribili o trasparenti delle vetrine. Potranno comprendere più vetrine se gli interspazi sono inferiori a 100 cm (cfr. art.50 del *Regolamento Edilizio Comunale*).

⁶⁷ Cfr. nota 55.

Art.19 - Preinsegna

1. Definizione

Si definisce preinsegna⁶⁸ la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Non rientrano in questa categoria le preinsegne poste all'interno di un'area di proprietà privata recintata quali indicazioni di servizio all'attività esercitata, le quali, se visibili dalla strada, rientrano nelle categorie di insegna di esercizio o di mezzi pubblicitari di servizio di cui ai commi precedenti, di cui dovranno rispettare le caratteristiche.

2. Le preinsegne⁶⁹ devono avere forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1x0,20 m e superiori di 1,50x0,30 m, con una singola freccia direzionale all'interno della sagoma rettangolare.

3. È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di n.6 preinsegne per ogni senso di marcia, a condizione che abbiano le stesse dimensioni.

4. Ogni preinsegna dovrà contenere una singola indicazione ed un margine inferiore di separazione, ed è fatto divieto di abbinare più indicatori pubblicizzanti la medesima attività e sede della stessa⁷⁰ o contenenti il medesimo messaggio pubblicitario, nel qual caso il manufatto si configurerebbe come cartello pubblicitario stradale e, come tale, dovrebbe rispettarne dimensioni e distanze.

5. Non sono ammessi impianti di preinsegne posati in parallelo in adiacenza ad edifici o recinzioni di tipo aperto o chiuso ad eccezione di quanto previsto all'art.10 comma 23 delle presenti Norme.

5bis. Non sono ammesse preinsegne poste in diagonale rispetto all'asse della strada, a meno che non siano posizionate all'interno di una proprietà privata, senza sporgere su area pubblica

6. Le scritte, la grafica ed il colore dovranno essere conformi a quelli di seguito indicati, a seconda del tipo di attività pubblicizzato:

COLORE FONDO	COLORE SCRITTE	SIMBOLO	UTILIZZO
NERO	GIALLO	Simboli grafici e scritte prescritti per i segnali di indicazione ⁷¹ o logotipo proprio, anche a colori, inscritto in un quadrato di dimensioni standard. Qualora il logotipo sia rappresentato dalla grafica stessa della scritta, potrà essere utilizzato in alternativa alla scritta in caratteri standard in colore giallo; se a colori sarà ripetuto, come logo, a fianco della scritta in caratteri normali e colore giallo.	Per indicare attività industriali, artigianali e commerciali in genere, compresi bar, pub, discoteche, disco-restaurant, disco-pub ecc.
BIANCO	NERO	Simboli grafici e scritte prescritti per i segnali di indicazione ⁷¹ . Nel caso in cui si voglia inserire il logotipo proprio dell'attività pubblicizzata si ricadrà nel punto precedente (scritte gialle su fondo nero).	Per indicare strutture ricettive alberghiere ed affini comprese quelle di ristorazione (esclusivamente pizzerie, ristoranti e trattorie).
BIANCO	NERO	Simboli grafici e scritte prescritti per i segnali di indicazione ⁷¹ .	Per indicare strutture sanitarie (farmacia, studio medico, dentistico, veterinario ecc.).

⁶⁸ Ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.495/1992.

⁶⁹ Ai sensi dell'art.48 del D.P.R. n.495/1992 e successive modifiche.

⁷⁰ E' possibile indicare la medesima attività se la stessa ha più di una sede con indirizzi diversi: in tal caso ogni indicatore potrà avere una diversa direzione.

⁷¹ Art.125 del DPR 495/92 e successive modifiche: fig. da II.100 a II.231.

7. Abaco specifico:

TIPOLOGIA		PREINSEGNA							
Durata		Permanente: 9 anni							
Dimensioni ammesse (LxH)		da 100x20 cm a 150x30 cm							
Posizione rispetto al suolo	h. min (lim. inf.)	1,50 m (se su marciapiede perpendicolari all'asse stradale 2,20 m)							
	h. max (lim.sup.)	3,30 m (se su marciapiede perpendicolari all'asse stradale 4 m)							
Distanza min da carreggiata o marciapiede (proiezione max sporgenza impianto)		in presenza di marciapiede				in assenza di marciapiede			
		0,50 m (passaggio per pedoni 140 cm)				2,5 m ⁷²			
Distanza da altri impianti (da cartelli pubblicitari, preinsegne, insegne isolate, impianti pubblicitari di servizio e a messaggio variabile, pali porta striscioni, pubbliche affissioni e altri impianti pubblicitari permanenti)		15 m							
Ammissibilità per zona di piano		ZONA P1		ZONA P2		ZONA P3		ZONA P4	
		Parall.	Perp.	Parall.	Perp.	Parall.	Perp.	Parall.	Perp.
	100x20 cm	NA	NA	A	A	A	A	A	A
	125x25 cm	NA	NA	A	A	A	A	A	A
	150x30 cm	NA	NA	A	A	A	A	A	A
Illuminazione		Non può essere luminoso né illuminato per riflesso							

8. Preinsegne poste su area pubblica saranno ammesse solo previa concessione da parte dell'Amministrazione Comunale, previo adeguamento del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari per quanto riguarda la pubblicità esterna.

⁷² In presenza di ostacoli che limitino la larghezza della banchina (guard-rail, siepi ecc.) la distanza è ridotta a 50 cm rispetto a tali ostacoli.

Art.20 - Cartello pubblicitario

1. Definizione

Si definisce cartello⁷³ un manufatto bidimensionale, mono o bifacciale, supportato da idonea struttura di sostegno ancorata permanentemente al suolo, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici effettuati direttamente su pannello rigido (mediante serigrafia, pellicola adesiva ecc.). E' utilizzabile su entrambe le facce anche per immagini diverse.

2. Tale impianto può essere posato in parallelo rispetto al senso di marcia esclusivamente in assenza di costruzioni né può essere posto in parallelo in adiacenza ad edifici o recinzioni di tipo aperto o chiuso ad eccezione di quanto previsto all'art.10 comma 23 delle presenti Norme.

2bis. Non sono ammessi cartelli pubblicitari posti in diagonale rispetto all'asse della strada, a meno che non siano posizionati all'interno di una proprietà privata, senza sporgere su area pubblica.

3. Abaco specifico:

TIPOLOGIA		CARTELLO STRADALE PUBBLICITARIO							
Durata		Permanente: 9 anni							
Dimensioni ammesse (LxH)		da 1x1,5 m a 3x2 m (se su marciapiede max 1x1,5 m)							
Posizione rispetto al suolo	h. min (lim. inf.)	1,50 m (se su marciapiede perpendicolari all'asse stradale 2,20 m)							
	h. max (lim. sup.)	3,50 m (se su marciapiede perpendicolari all'asse stradale 4,20 m)							
Distanza min da carreggiata o marciapiede (proiezione max sporgenza impianto)		in presenza di marciapiede				in assenza di marciapiede			
		0,50 m (passaggio per pedoni 140 cm)				2,5 m ⁷⁴			
Distanza da altri impianti	da cartelli, imp.a messaggio variabile o mezzi pubblicitari in aderenza a costruzioni	50 m							
	da preinsegne, insegne isolate, impianti pubblicitari di servizio, pali porta striscioni, pubbliche affissioni e altri impianti pubblicitari permanenti	15 m							
Ammissibilità per zona di piano		ZONA P1		ZONA P2		ZONA P3		ZONA P4	
		Parall.	Perp.	Parall.	Perp.	Parall.	Perp.	Parall.	Perp.
	1x1,50	NA	NA	NA	NA	A	A	A	A
	1,50x2,00 m	NA	NA	NA	NA	A	A	A	A
	3x2 m	NA	NA	NA	NA	NA	NA	A	A
Illuminazione		Non può essere luminoso né illuminato per riflesso.							

4. Cartelli pubblicitari posti su area pubblica saranno ammessi solo previa concessione da parte dell'Amministrazione Comunale, previo adeguamento del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari per quanto riguarda la pubblicità esterna.

⁷³ Ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.495/1992 e successive modifiche.

⁷⁴ In presenza di ostacoli che limitino la larghezza della banchina (guard-rail, siepi ecc.) la distanza è ridotta a 50 cm rispetto a tali ostacoli.

Art.21 - Mezzo pubblicitario in aderenza a costruzioni o su superfici opache

1. Definizione

Si definisce mezzo pubblicitario in aderenza a costruzioni o su superfici opache un manufatto bidimensionale monofacciale, realizzato in materiali di qualsiasi natura, vincolato a parete, posizionato su frontespizi di edifici, in stretta aderenza ad essi tale da mantenerne inalterato il profilo, riportante disegni, scritte, loghi ecc., finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici effettuati direttamente (mediante serigrafia, pellicola adesiva, tecniche pittoriche ecc.). Non rientrano in tale categoria le insegne di esercizio, per le quali si rimanda all'art.13 delle presenti Norme.

2. Tali impianti sono ammessi esclusivamente su fronti interamente ciechi di edifici privati, previo parere favorevole dell'Amministrazione Comunale, oppure all'interno di apposite nicchie o specchiature cieche di finestre o aperture di edifici privati non esclusivamente residenziali privi di elementi decorativi e privi di valore storico artistico⁷⁵, e dovranno rispettare le sporgenze di cui al Regolamento Edilizio del Comune di Legnano⁷⁶.

3. L'impatto scenico riprodotto su tali impianti deve risultare compatibile con le caratteristiche dell'edificio e dell'assetto urbano del contesto di riferimento, in particolare in prossimità di luoghi di valore storico-architettonico e/o ambientale. A questo proposito l'impianto pubblicitario è soggetto al parere della Commissione del Paesaggio, previa presentazione della relativa valutazione di impatto paesistico nei casi previsti dall'allegato *Quadro Riepilogativo degli Impianti Pubblicitari*.

4. Tali impianti pubblicitari non potranno essere luminosi né retroilluminati ma esclusivamente opachi o illuminati di riflesso.

5. Anche nel caso in cui tali manufatti non contengano scritte, loghi o messaggi, saranno assimilabili a mezzi pubblicitari e soggetti a pagamento della relativa imposta qualora ricadano nelle definizioni previste all'art.19 comma 3 del Regolamento sulla Pubblicità.

⁷⁵ Cfr. nota 55.

⁷⁶ Cfr. nota 43 delle presenti Norme.

Art.22 - Impianto a messaggio variabile

1. Definizione

Si definisce impianto a messaggio variabile un manufatto finalizzato alla pubblicità e/o propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse, tramite prismi rotanti a teli scorrevoli (rotor), led e diodi luminosi ecc., attraverso un controllo elettronico che gestisce la variabilità del messaggio.

2. Esso è ammesso esclusivamente su proprietà privata o su frontespizi ciechi di edifici privati privi di elementi decorativi: è ammessa una superficie pubblicitaria totale non superiore al 50% della superficie cieca dell'edificio e comunque non superiore a 18 mq complessivi.

3. Gli impianti dovranno rispettare le sporgenze previste nel Regolamento Edilizio del Comune di Legnano⁷⁷ se sporgenti su suolo pubblico, e comunque non potranno avere una profondità maggiore di 30 cm. Gli impianti dovranno essere asportabili.

4. Il livello di luminosità non deve recare disturbo a persone o all'ambiente circostante e deve sottostare alle norme sull'illuminazione di cui all'art.7 delle presenti Norme.

5. Tale tipologia di impianto è sempre soggetta a parere della Commissione del Paesaggio che ne giudicherà l'impatto relativamente all'edificio ed al contesto in cui è inserito, previa presentazione della relativa valutazione di impatto paesistico nei casi previsti dall'allegato *Quadro Riepilogativo degli Impianti Pubblicitari*.

6. Impianti pubblicitari a messaggio variabile su area privata che non siano di servizio alle adiacenti attività commerciali saranno autorizzati solo mediante stipula di apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale.

7. Abaco specifico:

TIPOLOGIA		IMPIANTO A MESSAGGIO VARIABILE							
Durata		Permanente: 9 anni area pubblica - 3 anni rinnovabile area privata							
Dimensioni ammesse (LxH)		da 1,50x2 m a 6x3 m per impianti in aderenza ad edifici da 1,50x2 m a 3x2 m per impianti isolati su proprietà privata							
Distanza min da carreggiata o marciapiede (proiezione max sporgenza impianto)		in presenza di marciapiede				in assenza di marciapiede			
		0,50 m (passaggio per pedoni 140 cm)				2,5 m ⁷⁸			
Distanza da altri impianti	da cartelli, imp. a messaggio variabile o mezzi pubblicitari in aderenza a costruzioni	50 m							
	da preinsegne, insegne isolate, impianti pubblicitari di servizio, pali porta striscioni, pubbliche affissioni e altri impianti pubblicitari permanenti	15 m							
Ammissibilità per zona di piano	min 1,50 x2m max 6x3 m	ZONA P1		ZONA P2		ZONA P3		ZONA P4	
		Parall.	Perp.	Parall.	Perp.	Parall.	Perp.	Parall.	Perp.
		NA	NA	NA	NA	A	A	A	A
Illuminazione		Può essere luminoso o illuminato.							

7. Impianti pubblicitari a messaggio variabile posti su area pubblica saranno ammessi solo previa concessione da parte dell'Amministrazione Comunale, previo adeguamento del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari per quanto riguarda la pubblicità esterna.

⁷⁷ Cfr. nota 43 delle presenti Norme.

⁷⁸ In presenza di ostacoli che limitino la larghezza della banchina (guard-rail, siepi ecc.) la distanza è ridotta a 50 cm rispetto a tali ostacoli.

Art.23 - Cartello di indicazione manutenzione aree verdi

1. Definizione

Elemento monofacciale o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno finalizzato alla comunicazione dell'impresa che cura la manutenzione di un'area verde pubblica.

2. Tali impianti possono essere installati anche nelle aree verdi in deroga all'art.10 comma 14 delle presenti Norme, sempre che gli stessi non ingenerino confusione con la segnaletica stradale e non creino ostacolo alla circolazione.

3. L'installazione di tali impianti avviene esclusivamente mediante stipula di apposita convenzione che ne definirà le quantità massime ammissibili e le relative caratteristiche.

Art.24 - Mezzi pubblicitari nei distributori di carburante

1. Nell'area occupata dai distributori di carburante è consentito il posizionamento di mezzi pubblicitari di tipo permanente, seppur con variabilità periodica⁷⁹, con le seguenti prescrizioni:

- non occupino il fronte stradale o le zone di accesso all'area di servizio o le corsie di accelerazione e decelerazione;
- siano costituiti da materiali non deperibili, resistenti agli agenti atmosferici e di facile manutenzione, nonché messi in opera per resistere alla spinta del vento;
- la superficie complessiva di tali impianti non superi il 20% dell'area occupata dalla stazione di servizio⁸⁰.

Tali impianti pubblicitari non sono soggetti a parere della Commissione del Paesaggio.

2. Qualora tali mezzi pubblicitari siano di tipo temporaneo, ai sensi dell'art.8 comma 1 lettera g del Disciplinare di Attuazione del Regolamento, non saranno soggetti ad autorizzazione ma solo a denuncia presso il Soggetto incaricato della riscossione del tributo e pagamento della tassa dovuta.

Art.25 - Impianti pubblicitari di servizio

1. Definizione

E' definito impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (paline e pensiline fermata autobus, transenne parapetonali, cestini per rifiuti, panchine, orologi e simili) recante uno spazio pubblicitario.

2. Tali impianti non sono ammessi su tutto il territorio comunale ad eccezione di quelli convenzionati direttamente con l'Amministrazione Comunale.

⁷⁹ In questi casi l'autorizzazione sarà di 3 anni, rinnovabile.

⁸⁰ Art.52 del DPR 495/1992 e successive modifiche.

CAPO III - PUBBLICITÀ ESTERNA TEMPORANEA

Art.26 - Impianti pubblicitari temporanei

1. Gli impianti pubblicitari temporanei, come meglio specificato all'art.5 comma 2 lettera b delle presenti Norme Tecniche, sono manufatti ad una o più facce aventi una struttura di sostegno e finalizzati all'esposizione i messaggi correlati ad eventi, iniziative e promozioni di tipo culturale, sportivo, istituzionale o commerciale di durata limitata.

2. Tali impianti vengono installati provvisoriamente, limitatamente al periodo di svolgimento dell'evento cui si riferiscono oltre che ai 7 giorni precedenti e alle 24 ore successive, termine entro cui l'installatore dovrà rimuovere l'impianto. Il periodo di esposizione non potrà comunque superare i 90 gg. In deroga alle disposizioni precedenti e per le sole tipologie previste agli articoli successivi, è ammessa la possibilità di esposizione di 1 o 3 anni.

2 bis. Per le forme pubblicitarie di cui agli articoli 29 e 30, per una medesima posizione ed un medesimo messaggio pubblicitario potranno essere presentate più richieste annue, ciascuna di max 90 gg consecutivi (per un massimo di 180 gg) per gli standardi, oppure ciascuna di max 30 gg consecutivi (per un massimo di 60 gg) per le locandine su supporto: in caso contrario il manufatto si configurerà quale cartello pubblicitario, insegna di esercizio o altro mezzo pubblicitario di tipo permanente, seppur a messaggi variabili, rientrando nelle categorie previste al capo II delle presenti Norme, di cui dovrà rispettare le caratteristiche.

3. I mezzi pubblicitari temporanei non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di impianti pubblicitari ai sensi dell'art.10 delle presenti Norme, ad eccezione del comma 10 e 14 del medesimo articolo, se promossi da Associazioni legalmente riconosciute o da Istituzioni.

4. Le superfici espositive e di sostegno devono essere costituite da materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, e i mezzi pubblicitari devono essere stabilmente ed opportunamente ancorati al suolo o agli appositi sostegni.

Art.27 - Tipologie di impianti consentiti

1. Gli impianti di pubblicità temporanea consentiti sono:

- a) Striscione
- b) Stendardo
- c) Locandina su supporto
- d) Mezzo pubblicitario pittorico
- e) Cartello pubblicitario di cantiere
- f) Allestimento pubblicitario di vetrine
- g) Sosta di veicoli attrezzati e/o adibiti a impianti di pubblicità o propaganda

La collocazione di tali impianti deve rispettare i parametri definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale nelle schede di seguito riportate.

Art.28 - Striscione**1. Definizione**

Elemento bidimensionale realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e posizionato trasversalmente alla carreggiata stradale.

2. L'apposizione di tali impianti è consentita esclusivamente su sostegni appositi. E' comunque vietato l'ancoraggio a sostegni della segnaletica stradale, pali dell'illuminazione, alberature o elementi edilizi.

3. Tali impianti dovranno essere realizzati in materiale resistente agli agenti atmosferici ed essere saldamente ancorati alle strutture in modo tale da evitare l'effetto vela, nonché dotati di meccanismi di sicurezza atti ad evitare la caduta sulla pubblica via.

4. Ai sensi dell'art.9 comma 1 lettera a) del Disciplinare Operativo di attuazione del Regolamento, per gli striscioni installati sugli appositi impianti o spazi di proprietà comunale non è necessario presentare istanza al Comune ma apposita domanda al Soggetto incaricato della riscossione del tributo, che provvederà direttamente alla sua riscossione, rilasciandone la relativa ricevuta, valida come titolo autorizzatorio.

5. L'Amministrazione Comunale si riserva di concedere temporaneamente a soggetti privati l'installazione e l'utilizzo di supporti per striscioni mediante la stipula di apposita convenzione, incaricando tali soggetti della gestione diretta degli spazi pubblicitari.

6. Abaco specifico:

TIPOLOGIA		STRISCIONE							
Durata		Temporaneo: max 90 gg							
Dimensioni ammesse		da 6 a 12 mq con un max di 9 m di larghezza							
Posizione rispetto al suolo	h. min (lim. inf.)	5,10 m							
	h. max (lim. sup.)	-							
Distanza da altri impianti		Temporanei				Permanenti			
		-				-			
Ammissibilità per zona di piano		ZONA P1		ZONA P2		ZONA P3		ZONA P4	
		Parall.	Perp.	Parall.	Perp.	Parall.	Perp.	Parall.	Perp.
		N.A.	A.	N.A.	A.	N.A.	A.	N.A.	A.
Illuminazione		Non può essere luminoso né illuminato							

Art.29 - Stendardo

1. Definizione

Elemento bidimensionale realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, sostenuto da una struttura ancorata a terra (tipo banner o vela) o vincolata ad edifici, anche sporgente a bandiera (tipo bandiere pubblicitarie) oppure in aderenza a recinzioni, ponteggi di cantiere o altre strutture, recante messaggi pubblicitari temporanei di tipo immobiliare⁸¹, commerciale, culturale o sportivo. Se tale impianto si configura a carattere permanente, tale da pubblicizzare la sede di esercizio, verrà equiparato ad insegna di esercizio, di cui dovrà rispettarne le caratteristiche.

2. L'impianto è ammesso esclusivamente su edifici o aree di proprietà privata con possibilità di oggetto sul suolo pubblico. E' equiparata ad area privata un'area ove sia stata concessa l'occupazione di suolo pubblico. 2bis. Il periodo massimo di esposizione dello stendardo sarà di 90 gg., con le specifiche di cui all'art.26 comma 2 bis delle presenti Norme, o, esclusivamente per messaggi di compravendita o locazione di immobili o per indicare, sulla vecchia sede, il trasferimento di un'attività, potrà essere pari a 1 anno.

3. L'impianto pubblicitario non è soggetto a parere della Commissione del Paesaggio, tranne nel caso in cui si configuri quale insegna di esercizio o mezzo pubblicitario permanente, seppur a messaggi variabili, e non quale manufatto pubblicitario temporaneo.

4. L'impianto pubblicitario dovrà essere realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici ed essere saldamente ancorato alla struttura di sostegno in modo tale da evitare l'effetto vela ed evitare la caduta sulla pubblica via, qualora oggetti su suolo pubblico.

5. Ai sensi dell'art.9 comma 2 lettera c) del Disciplinare Operativo di attuazione del Regolamento, per tale tipologia di impianti pubblicitari, non è necessario presentare istanza al Comune ma richiedere un nulla-osta all'Ufficio Comunale preposto, e, successivamente, formulare apposita domanda al Soggetto incaricato della riscossione del tributo, che provvederà direttamente alla riscossione dello stesso, rilasciandone la relativa ricevuta, valida come titolo autorizzatorio.

6. Abaco specifico:

TIPOLOGIA		STENDARDO							
Durata		Temporaneo: max 90 gg o pari a 1 anno ⁸²							
Dimensioni ammesse		da 0,50 a 18 mq							
Posizione rispetto al suolo	h. min (lim. inf.)	2,20 m se sporge su marciapiede							
	h. max (lim.sup.)	-							
Distanza min da carreggiata o marciapiede (proiezione max sporgenza impianto)	in presenza di marciapiede				in assenza di marciapiede				
	0,50 m (con sporgenza max dalla facciata di 80 cm se a bandiera)				2,50 m ⁸³				
Distanza da altri impianti ⁸⁴	Temporanei				Permanenti				
	-				-				
Ammissibilità per zona di piano	ZONA P1		ZONA P2		ZONA P3		ZONA P4		
	Parall.	Perp.	Parall.	Perp.	Parall.	Perp.	Parall.	Perp.	
	A. ⁸⁵	NA.	A. ⁸⁵	NA.	A. ⁸⁵	A.	A. ⁸⁵	A.	
Illuminazione		Può essere illuminato.							

⁸¹ Nel caso di stendardi finalizzati alla locazione o vendita di immobili è necessario che gli stessi contengano i dati della relativa classe energetica e l'indice di prestazione energetica, relativi alla climatizzazione invernale o al riscaldamento della singola unità immobiliare o dell'intero edificio, ai sensi della normativa vigente (cfr. D.G.R. Lombardia n. IX/2555 del 24-11-2011 in applicazione dell'art.9 comma 1 e dell'art.25 comma 3 della L.R. Lombardia n.24/2006 e smi).

⁸² Esclusivamente per messaggi di compravendita o locazione di immobili o per indicare, sulla vecchia sede, il trasferimento di un'attività.

⁸³ In presenza di ostacoli che limitino la larghezza della banchina (guard-rail, siepe ecc.) la distanza è ridotta a 50 cm rispetto a tali ostacoli.

⁸⁴ Non è indicata una distanza specifica tra lo stendardo e altri impianti pubblicitari posti nelle vicinanze, sia permanenti che temporanei, a patto che lo stesso non ostacoli o arrechi disturbo alla percezione di questi ultimi.

⁸⁵ Per parallelo, in questo caso, si intende in aderenza a costruzioni ed edifici.

Art.30 - Locandina su supporto

1. Definizione

Manifesto cartaceo, o comunque privo di rigidità, applicato su idonea struttura rigida di sostegno a cavalletto o similari vincolata al suolo, di tipo affissionale, anche bifacciale, finalizzato alla pubblicizzazione di iniziative temporanee di carattere commerciale, culturale o sportivo.

2. L'esposizione è consentita limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa cui si riferisce oltre a 7 giorni prima dell'inizio della manifestazione e sino a 24 ore dopo: le date dell'evento o iniziativa dovranno essere indicate sul mezzo pubblicitario. L'impianto non può comunque rimanere esposto per un tempo superiore a *30 giorni*, con le specifiche di cui all'art.26 comma 2 bis delle presenti Norme.

3. L'installazione di tali impianti per iniziative di tipo commerciale è consentita solo nel caso di nuova apertura, cambiamenti di sede o di settore merceologico, oppure per vendite straordinarie.

4. Tali mezzi pubblicitari sono ammessi esclusivamente nella sede dell'azienda, su area privata, oppure, se su suolo pubblico, nelle immediate vicinanze della stessa, intendendosi con tale espressione una distanza di max.10 m, misurata sul percorso stradale, dalla sede dell'azienda oggetto di pubblicità. In questi casi è ammesso un numero massimo di 4 elementi, salvo debita autorizzazione in caso di motivate esigenze. E' fatta eccezione per gli spettacoli viaggianti o iniziative di tipo sportivo o culturale patrocinate da Enti Territoriali o Associazioni, per i quali sono ammessi massimo 20 elementi, anche bifacciali, posti in serie ad una distanza minima di 25 m tra loro, in ciascuna delle seguenti vie:

- Via per Inveruno
- Via per Busto
- V.le Sabotino
- Via Saronnese
- Viale Toselli (solo per gli spettacoli viaggianti).

Su tali strade è ammessa la reclamizzazione di una sola iniziativa (due o più iniziative non possono essere reclamizzate sulla stessa strada), fatta salva diversa indicazione da parte dell'Amministrazione.

5. E' vietata l'installazione di tali impianti su paline di segnali stradali e semafori, su opere d'arte, monumenti, parapetti ed altri elementi architettonici.

6. Ai sensi dell'art.9 comma 2 lettera b) del Disciplinare Operativo di Attuazione del Regolamento, per tali impianti pubblicitari non è necessario presentare istanza al Comune ma richiedere un nulla-osta all'Ufficio Comunale e, successivamente, formulare apposita domanda al Soggetto incaricato della riscossione del tributo, che provvederà direttamente alla riscossione dello stesso, rilasciandone la relativa ricevuta, valida come titolo autorizzatorio.

7. Abaco specifico:

TIPOLOGIA		LOCANDINA SU SUPPORTO							
Durata		Temporaneo: max 30 gg							
Dimensioni ammesse		Max 2 mq x lato							
Posizione rispetto al suolo	h. min (lim. inf.)	-							
	h. max (lim. sup.)	2,00 m							
Distanza min da carreggiata o marciapiede (proiezione max sporgenza impianto)	in presenza di marciapiede o di percorsi pedonali				in assenza di marciapiede				
	1,40 m				2,50 m ⁸⁶				
Distanza da altri impianti	Temporanei				Permanenti				
	15 m				15 m				
Ammissibilità per zona di piano	ZONA P1		ZONA P2		ZONA P3		ZONA P4		
	Parall.	Perp.	Parall.	Perp.	Parall.	Perp.	Parall.	Perp.	
	N.A.	N.A.	N.A.	A N.A.	A.	A.	A.	A.	
Illuminazione		Non luminoso né illuminato.							

⁸⁶ In presenza di ostacoli che limitino la larghezza della banchina (guard-rail, siepe ecc.) la distanza è ridotta a 50 cm rispetto a tali ostacoli.

Art.30 bis - Gonfaloni su pali di illuminazione pubblica**1. Definizione**

Manifesti pubblicitari cartacei o in altro materiale privi di rigidità, mono o bifacciali, applicati su idonea struttura rigida di sostegno vincolata a pali di illuminazione pubblica.

2. E' vietata l'installazione di tali impianti su paline di segnali stradali e semafori o altre tipologie di pali che non siano quelli di illuminazione pubblica.

3. Abaco specifico:

TIPOLOGIA		GONFALONI SU PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
Durata		Temporaneo: struttura di sostegno 9 anni							
Dimensioni ammesse		Max 100x140 cm							
Posizione rispetto al suolo	h. min (lim. inf.)	2,20 m							
	i. max (lim. sup.)	3,60 m							
Distanza min da carreggiata o marciapiede (proiezione max sporgenza impianto)		in presenza di marciapiede o di percorsi pedonali				in assenza di marciapiede			
		-				-			
Distanza da altri impianti		Temporanei				Permanenti			
		12 m				12 m			
Ammissibilità per zona di piano		ZONA P1		ZONA P2		ZONA P3		ZONA P4	
		Parall.	Perp.	Parall.	Perp.	Parall.	Perp.	Parall.	Perp.
		N.A.	N.A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.
Illu		Non può essere luminoso né illuminato per riflesso							

4. Gonfaloni su pali di illuminazione pubblica saranno ammessi solo previa concessione da parte dell'Amministrazione Comunale, previo adeguamento del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari per quanto riguarda la pubblicità esterna.

Art.31 - Mezzo pubblicitario pittorico

1. Definizione

Manufatto bidimensionale realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, di grande superficie, mancante di una superficie di appoggio e retto da una struttura di sostegno rigida vincolata a strutture di elevazione, quali cesate o ponteggi di cantiere o facciate di costruzioni in occasione di lavori edili, finalizzato all'esposizione di messaggi pubblicitari. Il telaio di sostegno deve essere opportunamente dimensionato e vincolato alla struttura in elevazione nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art.6 delle presenti Norme ed in particolare al comma 4 del medesimo articolo.

2. In base alle finalità cui è destinato può essere di tipologia *artistica*, se riproduce immagini riferite alle decorazioni di facciata, riprese fotografiche o riproduzioni di opere d'arte, oppure *pubblicitaria*, riportante messaggi pubblicitari a mezzo di scritte e/o immagini, o infine *mista*, se combina in vario modo la tipologia artistica con messaggi pubblicitari.

3. La collocazione di suddette tipologie è consentita esclusivamente in occasione dello svolgimento di lavori edili.

4. L'impatto scenico riprodotto sulle gigantografie deve risultare compatibile con le caratteristiche dell'edificio e l'assetto urbano del contesto di riferimento, in particolare in prossimità di luoghi con pregio di carattere architettonico e/o ambientale. A questo proposito l'impianto, qualora di tipologia *pubblicitaria* o *mista*, è soggetto al parere della Commissione del Paesaggio, previa verifica della validità del titolo abilitativo e parere preventivo favorevole dell'Amministrazione Comunale.

4bis. In caso di posizionamento su edifici vincolati come Beni Culturali⁸⁷ sarà necessario un preventivo parere da parte della Soprintendenza relativamente alla compatibilità della loro collocazione⁸⁸.

5. La durata dell'impianto è stabilita in relazione alla durata delle opere edilizie, che devono essere legittimate da regolare atto abilitativo, e sarà di anni 3, eventualmente prorogabile a seguito di proroga dell'atto abilitativo di cui sopra.

6. Abaco specifico:

TIPOLOGIA		MEZZO PUBBLICITARIO PITTORICO							
Durata		Temporaneo: max 3 anni prorogabile							
Dimensioni ammesse		> 18 mq							
Posizione rispetto al suolo	h. min (lim. inf.)	-							
	h. max (lim. sup.)	-							
Distanza min da carreggiata o marciapiede (proiezione max sporgenza impianto)		in presenza di marciapiede			in assenza di marciapiede				
		a filo ponteggio o fabbricato			a filo ponteggio o fabbricato				
Distanza da altri impianti ⁸⁹		Temporanei			Permanenti				
		-			-				
Ammissibilità per zona di piano		ZONA P1		ZONA P2		ZONA P3		ZONA P4	
		Parall.	Perp.	Parall.	Perp.	Parall.	Perp.	Parall.	Perp.
		A ⁹⁰	N.A.	A ⁹⁰	N.A.	A ⁹⁰	N.A.	A ⁹⁰	N.A.
Illuminazione		Può essere luminoso esclusivamente per luce indiretta.							

⁸⁷ Ai sensi del D.Lgs.42/2004. Cfr. il Documento di Piano del PGT del Comune di Legnano (tavola DA 02 – Vincoli monumentali ed ambientali).

⁸⁸ Ai sensi dell'art.149 comma 3 del D.Lgs. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

⁸⁹ Non è indicata una distanza specifica tra il manufatto e altri impianti pubblicitari posti nelle vicinanze, sia permanenti che temporanei, a patto che lo stesso non ostacoli o arrechi disturbo alla percezione di altri messaggi pubblicitari.

⁹⁰ Per parallelo, in questo caso, si intende in aderenza a ponteggi ed edifici.

Art.32 - Cartello pubblicitario di cantiere

1. Manufatto bidimensionale, mono o bifacciale, vincolato al suolo o a strutture temporanee di cantieri edili, quali ponteggi, recinzioni o parti di edificato, recante messaggi pubblicitari attinenti le attività del cantiere, pubblicizzante la costruzione di immobili o finalizzato alla compravendita degli stessi⁹¹.

2. Tali mezzi pubblicitari dovranno essere posti all'interno dell'area di pertinenza occupata dal cantiere edile o in corrispondenza della recinzione, senza sporgere su area pubblica, e dovranno esporre messaggi pubblicitari esclusivamente riferiti all'intervento edilizio in corso di esecuzione. Se posti al di fuori dell'area di cantiere saranno considerati al pari delle installazioni pubblicitarie permanenti e dovranno attenersi ai criteri di cui all'art.20 delle presenti norme.

3. La durata massima dell'impianto è stabilita in relazione alla durata delle opere edilizie, che devono essere legittimate da regolare atto abilitativo. La validità dell'autorizzazione sarà di anni 3, eventualmente prorogabile a seguito di proroga dell'atto abilitativo di cui sopra.

4. Il cartello indicatore dei lavori edili, riportante i dati del committente, del direttore dei lavori, dell'impresa costruttrice e le altre indicazioni di legge, di dimensioni non inferiori a 1 x 0,70 m, non è soggetto al presente Piano, ma potrà essere integrato al cartello pubblicitario della realizzazione edilizia in corso di esecuzione.

5. L'impianto non è soggetto al parere della Commissione del Paesaggio, previa verifica della validità del titolo abilitativo.

6. *Abaco specifico*

TIPOLOGIA		CARTELLO PUBBLICITARIO DI CANTIERE							
Durata		Temporaneo: max 3 anni prorogabile							
Dimensioni ammesse		max 18 mq							
Posizione rispetto al suolo	h. min (lim. inf.)	2,00 m							
	h. max (lim. sup.)	-							
Distanza min da carreggiata o marciapiede (proiezione max sporgenza impianto)		in presenza di marciapiede				in assenza di marciapiede			
		a filo fabbricato o recinzione				a filo fabbricato o recinzione			
Distanza da altri impianti ⁹²		Temporanei				Permanente			
		-				-			
Ammissibilità per zona di piano		ZONA P1		ZONA P2		ZONA P3		ZONA P4	
		Parall.	Perp.	Parall.	Perp.	Parall.	Perp.	Parall.	Perp.
		A	A	A	A	A	A	A	A
Illuminazione		Può essere luminoso esclusivamente per luce indiretta							

⁹¹ I cartelli pubblicitari di cantiere dovranno indicare i dati della relativa classe energetica e l'indice di prestazione energetica relativi alla climatizzazione invernale o al riscaldamento dell'edificio, ai sensi della normativa vigente (cfr. *Deliberazione di G.R. Lombardia n. IX/2555 del 24-11-2011* in applicazione dell'art.9 comma 1 e dell'art.25 comma 3 della L.R. Lombardia n.24/2006 e smi).

⁹² Non è indicata una distanza specifica tra il cartello di cantiere e altri impianti pubblicitari posti nelle vicinanze, sia permanenti che temporanei, a patto che lo stesso non ostacoli o arrechi disturbo alla percezione di altri messaggi pubblicitari.

Art.33 - Allestimento pubblicitario di vetrine

1. Definizione

Si definisce allestimento pubblicitario di vetrine qualunque mezzo multimediale, locandina, manifesto, bacheca a tiranti o altra tipologia di manufatto a carattere pubblicitario di tipo temporaneo o a messaggi variabili nel tempo, ancorché luminoso o illuminato, posto in adiacenza alla superficie vetrata dei negozi, internamente ad essa, in modo tale che lo stesso sia visibile solo ed esclusivamente dalla strada pubblica, di dimensioni superiori a 0,5 mq per vetrina⁹³, tendente a pubblicizzare messaggi pubblicitari e/o propagandistici attinenti all'attività esercitata, così come definiti all'art.19 comma 3 del Regolamento della Pubblicità.

Insegne di esercizio o altri manufatti permanenti ad esse assimilabili, seppur posti all'interno della vetrina e visibili esclusivamente dalla strada, saranno equiparati ad insegne di esercizio su vetrina di cui all'art.13 comma 7 lettera b) e dovranno pertanto essere regolarmente autorizzate.

Non sono considerati mezzi pubblicitari i prodotti in vendita esposti.

2. Ai sensi dell'art.8 comma 1 lettera c) del Disciplinare Operativo di attuazione del Regolamento, l'esposizione in vetrina sia di messaggi di tipo temporaneo riferiti all'attività esercitata nei locali (avvisi al pubblico, vendite promozionali e di fine stagione, avvisi di prossima apertura), sia di messaggi o mezzi pubblicitari variabili periodicamente, non dovrà essere sottoposta a domanda di autorizzazione ma esclusivamente a denuncia presso il Soggetto incaricato della riscossione del tributo ed eventuale pagamento della relativa imposta.

Art.34 - Sosta di veicoli attrezzati e/o adibiti a impianti di pubblicità o propaganda (tipo camion vela, ape vela ecc.)

1. E' vietata la pubblicità effettuata nel territorio comunale mediante la sosta⁹⁴ di veicoli, autoveicoli per uso speciale, rimorchi, rimorchi ad uso speciale, auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie e rimorchi attrezzati per uso negozio⁹⁵ qualora gli stessi siano attrezzati e/o adibiti a impianti di pubblicità o propaganda⁹⁶, a meno che la sosta non sia espressamente consentita dal Comune⁹⁷ e che avvenga nelle aree a parcheggio pubbliche all'uso destinate, con le seguenti precisazioni:

- a) è sempre vietata, su area pubblica all'interno del centro abitato, la sosta di carrelli, rimorchi o appendici⁹⁸;
- b) la sosta dovrà avvenire nel rispetto della segnaletica orizzontale, ove presente, e di tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente sulla circolazione stradale, senza che il posizionamento del mezzo pubblicitario pregiudichi la visibilità della segnaletica stradale o la sicurezza della stessa;
- c) il posizionamento dei veicoli non deve impedire la visibilità di altri impianti pubblicitari già installati;
- d) il posizionamento dei veicoli non deve impedire l'accessibilità a passi carrai o accessi pedonali né a percorsi pedonali o carrabili;
- e) in mancanza di autorizzazione la pubblicità, quando il veicolo è in sosta nelle aree previste o in altre aree a parcheggio, dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata della sua efficacia (ad esempio tramite teloni, tende abbassabili e rialzabili ecc).

2. Nelle aree pubbliche destinate appositamente dall'Amministrazione Comunale⁹⁹ è ammessa la sosta dei mezzi pubblicitari di cui al comma 1 previo nulla-osta da parte degli Uffici Comunali preposti, ai sensi dell'art.9 comma 2 lettera a) del Disciplinare Operativo di Attuazione del Regolamento, e successiva denuncia al Soggetto incaricato della riscossione del tributo, che provvederà alla riscossione dello stesso e di altri eventuali tributi dovuti per legge, rilasciandone la relativa ricevuta. Tale ricevuta e copia del nulla-osta dovranno essere esposti sul cruscotto del veicolo in modo da essere chiaramente visibili dall'esterno di esso in caso di controllo da parte delle autorità competenti: la mancata esposizione sarà considerata come mancanza di atto autorizzatorio.

3. L'autorizzazione è necessaria anche se i veicoli vengono parcheggiati in area privata con visibilità allargata alla strada pubblica¹⁰⁰: in questi casi il nulla-osta da parte dell'Ufficio Comunale preposto potrà essere concesso, previa presentazione del nulla-osta della proprietà, sempre che la posizione richiesta non sia in contrasto con il Codice della strada né possa pregiudicare la visibilità della segnaletica stradale o la sicurezza della circolazione stradale. Il posizionamento di tali veicoli su area privata dovrà comunque rispettare le limitazioni di cui all'art.10 delle presenti Norme, e sarà comunque vietato nella zona P1 e P2 di cui all'art.3

⁹³ Infatti se di dimensioni inferiori non è soggetto né a denuncia né ad autorizzazione né a pagamento dell'imposta.

⁹⁴ Qualora circolanti tali veicoli dovranno sottostare alla normativa di riferimento (cfr. art.39 delle presenti Norme).

⁹⁵ Come definiti nel D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni (art.54 comma 1 lettera g e art.56 comma 2 lettera d) e nel DPR 495/1992 e successive modifiche (art.203 comma 2 lettera q e art.204 comma 2 lettera q).

⁹⁶ Come definiti all'art.47 comma 8 del DPR 495/1992 e successive modifiche.

⁹⁷ Cfr. Note del Ministero dei Trasporti del 18-02-2008 (prot.16076) e del 29-07-2008 (prot.62926).

⁹⁸ Come previsto dall'art.158 comma 3 e comma 6 del Codice della Strada: "nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione".

⁹⁹ Tali aree, così definite dagli Uffici competenti, potranno essere consultate sul sito del Comune o presso gli Uffici competenti e potranno variare in base ad esigenze di viabilità.

¹⁰⁰ In quanto appartenenti a quanto previsto all'art.23 comma 4 del D.Lgs n. 285/1992: "la collocazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario".

delle presenti Norme, nella zona di rispetto di cimiteri ed ospedali e in tutta l'area compresa tra piazza I Maggio e via per San Vittore Olona, nonché sulle strade di collegamento con il Nuovo Ospedale: via Papa Giovanni Paolo II e la nuova bretella di collegamento con la SP12.

4. Tale forma di pubblicità è concessa per un massimo di 15 gg., periodo durante il quale sarà possibile variare il messaggio pubblicitario e la posizione del mezzo, sempre che tutti i messaggi e le posizioni siano richieste nella medesima domanda.

CAPO IV - PUBBLICHE AFFISSIONI

Art.35 - Impianti di Pubblica Affissione

1. L'affissione di manifesti istituzionali, sociali, funebri, commerciali, culturali o sportivi è effettuata esclusivamente su appositi impianti per affissioni di proprietà comunale gestiti dal Concessionario del *Servizio Pubbliche Affissioni*.
2. L'Amministrazione Comunale, di concerto con il Concessionario del servizio, dispone la collocazione sul territorio comunale degli impianti esistenti, costituiti da cartelli, totem e tabelle affissionali, e di eventuali impianti di nuova acquisizione.
3. Esclusivamente per l'affissione di manifesti commerciali possono essere installati impianti da parte di soggetti privati (affissioni dirette), entro il limite massimo previsto dall'art.12 comma 3 c) del Regolamento Comunale sulla Pubblicità e sulle Pubbliche Affissioni, a seguito di stipula di apposita convenzione con l'Amministrazione, previo adeguamento del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari per quanto riguarda le Pubbliche Affissioni: tali impianti potranno essere posizionati esclusivamente su aree o facciate di edifici di proprietà privata.

Art.36 - Affissione di manifesti istituzionali

1. Le affissioni di natura istituzionale, obbligatorie per legge, oppure di tipo culturale, sportivo, sociale o comunque prive di natura commerciale, sono effettuate esclusivamente dal Servizio Affissioni Comunale o dal Concessionario del servizio, su istanza degli uffici Comunali secondo le modalità indicate all'art.14 del Regolamento sulla Pubblicità.
2. Il contenuto del messaggio deve essere strettamente riferito alla manifestazione.
3. Su ogni manifesto è ammesso uno spazio di max 300 cmq da riservarsi all'apposizione dei marchi degli eventuali sponsor.

Art.37 - Affissione di manifesti commerciali

1. Le affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza economica sono effettuate, su istanza di soggetti privati e secondo le modalità indicate all'art.14 del Regolamento sulla Pubblicità, dal Servizio Affissioni Comunale, dal Concessionario del servizio o direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, ove lo stesso sia appaltato, anche a seguito di apposite concessioni rilasciate dall'Amministrazione Comunale, nella proporzione indicata nel Regolamento all'art.12 comma 3, ad eccezione di quanto previsto all'art.35 comma 3 delle presenti Norme.
2. I messaggi contenuti sui manifesti, per forma e colori, ed in particolare nell'uso del colore rosso, non dovranno generare confusione con la segnaletica stradale né arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.

Art.38 - Affissione di manifesti funebri

1. Il Soggetto incaricato della riscossione del tributo può autorizzare le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente, negli spazi a ciò destinati, gli annunci ovvero ringraziamenti relativi ad eventi luttuosi, previa accettazione sottoscritta da parte dei medesimi di attenersi alle condizioni poste nel presente Piano. L'affissione dei manifesti funebri può avvenire esclusivamente sugli impianti comunali all'uopo destinati.

CAPO V - ALTRE FORME DI PUBBLICITA'

Art.39 - Pubblicità sui veicoli

1. La pubblicità sui veicoli¹⁰¹ è regolata dalla normativa vigente¹⁰² e non può essere effettuata per conto terzi a titolo oneroso¹⁰³. Qualora i veicoli siano itineranti essa non è ammessa nella zona Z.T.L. (Zona a Traffico Limitato) e nelle altre aree vietate alla circolazione dei veicoli, così come nelle aree verdi pubbliche.

2. I veicoli (e relative appendici) circolanti sul territorio comunale dovranno essere adeguatamente immatricolati ed omologati per la circolazione, ove previsto, e dovranno rispettare tutte le prescrizioni di legge, i requisiti di sicurezza e le norme di comportamento riguardanti la marcia dei veicoli su strada ai sensi della normativa vigente.

Art.40 - Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica è consentita dal Comune, tramite il Soggetto incaricato della riscossione del tributo, nel rispetto della normativa vigente¹⁰⁴, dei limiti stabiliti dalle disposizioni inerenti l'esposizione al rumore¹⁰⁵ e dal Piano di Zonizzazione acustica del Comune di Legnano¹⁰⁶.

2. La pubblicità fonica effettuata con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori all'interno dei centri abitati è autorizzata nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30. Nei giorni festivi e al di fuori degli orari previsti è possibile concedere deroghe durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso e simili. I mezzi circolanti dovranno essere regolarmente denunciati e circolanti in aderenza alla normativa vigente.

3. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni che regolano la materia¹⁰⁷.

4. All'interno degli impianti sportivi e su suolo pubblico, se rivolta alla promozione di manifestazioni sportive o di particolare interesse per la cittadinanza, è ammessa la pubblicità fonica effettuata per conto altrui attraverso appositi apparecchi amplificatori e simili.

5. Essa è vietata nelle "aree di particolare rilevanza" previste dal *Regolamento di Polizia Urbana* del Comune di Legnano¹⁰⁸ e in prossimità di strutture sanitarie e assimilate, di luoghi culturali e/o di studio (ad es. scuole, biblioteche ecc.) limitatamente agli orari di apertura degli stessi, di strutture cimiteriali e luoghi di culto.

Art.41 - Pubblicità varia

1. La pubblicità varia, così come definita all'art.5 comma d) del Regolamento Comunale sulla Pubblicità, non può essere effettuata nelle "aree di particolare rilevanza" previste dal Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Legnano¹⁰⁹, tranne qualora sia stata espressamente autorizzata dall'Amministrazione.

Allo stesso modo tale forma di pubblicità non potrà essere effettuata:

- nella piazza del mercato né nei viali formati dai banchi di vendita durante i giorni di mercato, ad eccezione degli emicicli presenti nei viali centrali;
- nei parchi e nei giardini pubblici;
- sulle strade di collegamento con il Nuovo Ospedale: via Papa Giovanni Paolo II e la nuova bretella di collegamento con la SP12.

2. La pubblicità tramite distribuzione di volantini potrà essere effettuata in aree pubbliche, eccettuate quelle di cui al comma 1, in luoghi privati o all'interno di locali pubblici ed attività commerciali, e dovrà avvenire esclusivamente lasciando i volantini nelle mani delle persone che vogliono riceverli, tramite personale regolarmente incaricato ed autorizzato in base alla normativa vigente, assumendosi piena responsabilità in caso di violazione delle norme, anche per ciò che riguarda il testo contenuto nel messaggio pubblicitario. I soggetti incaricati, a qualsiasi titolo, all'esercizio della pubblicità tramite volantinaggio, sono tenuti a non disperdere i volantini su aree pubbliche del territorio comunale né su suoli privati.

E' severamente vietata¹¹⁰:

¹⁰¹ Come definiti al titolo III capo I del Codice della Strada D.Lgs n.285/1992 e s.m.i. (comprendenti pertanto anche velocipedi, motoveicoli, ciclomotori, quadricicli e relative appendici).

¹⁰² Art.57 del DPR 495/1992 e successive modifiche: "è vietata la pubblicità visiva effettuata per conto altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso privato, non appositamente immatricolati per tale finalità". Per la medesima pubblicità, ove autorizzabile, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 12, comma 1 e comma 4 del D. Lgs. 507/1993.

¹⁰³ Non è considerata pubblicità per conto terzi la pubblicità effettuata dalla ditta che espone il proprio marchio su un veicolo di proprietà oppure su un veicolo noleggiato con regolare contratto, se chiede a proprio nome la pubblicità.

¹⁰⁴ Art.59 del DPR 495/1992 e successive modifiche.

¹⁰⁵ Legge quadro sull'inquinamento acustico (legge 447/95).

¹⁰⁶ Approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 23/05/2006.

¹⁰⁷ Art. 7 della legge 130/1975.

¹⁰⁸ La zona centrale, con particolare riguardo alla zona ZTL; l'Area Ex Cantoni (tra via Pontida, C.so Sempione, via Matteotti, largo Tosi, piazza IV Novembre e via Musazzi); l'area del castello visconteo sia interna che esterna compresa tra i ponti di accesso di viale Toselli e di via dei Molini ed il confine con il comune di San Vittore Olona; il parco della biblioteca pubblica di via Cavour (cfr. art.12 del *Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Legnano*).

¹⁰⁹ Cfr. nota 108.

¹¹⁰ Cfr. anche art.6 comma 2 del *Regolamento di Polizia Urbana* del Comune di Legnano, approvato con Delibera di C.C. n. 69 del 08-06-2011.

- l'affissione e/o l'apposizione di volantini o manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica, sulla segnaletica stradale, su alberi, su recinzioni o edifici pubblici; allo stesso modo è vietata su recinzioni o facciate di edifici privati tranne nel caso in cui sia stata appositamente autorizzata dal Comune (cfr. art.29 delle presenti Norme) o se rientra nel caso di cui all'art.8 comma 3 lettera b) del Disciplinare di Attuazione del Regolamento Comunale sulla pubblicità;
- la distribuzione di volantini, deplianti, manifesti, opuscoli pubblicitari o simili sotto le porte di accesso, sugli usci o negli androni di abitazioni private, ad eccezione delle cassette postali; sul parabrezza o lunotto posteriore delle autovetture in sosta o, comunque, su qualunque tipo di veicolo;
- la distribuzione di volantini o altro materiale pubblicitario ai conducenti o ai passeggeri di auto durante la circolazione stradale oppure in prossimità o in corrispondenza di incroci;
- il lancio di volantini o altro materiale pubblicitario dalle vetture in movimento.

3. Qualora il volantinaggio sia eseguito in concomitanza di altre forme pubblicitarie sarà comunque soggetto a relativa imposta di pubblicità, in aggiunta alle altre eventualmente già applicate.

4. La pubblicità tipo "street marketing" tramite persone circolanti con cartelli (tipo uomini sandwich) o altri mezzi pubblicitari¹¹¹ è ammessa in genere nelle aree destinate alla circolazione dei pedoni (marciapiedi, piste ciclo-pedonali o aree pedonali), ad eccezione di quelle di cui al comma 1 del presente articolo, sempre che siano rispettate tutte le norme comportamentali relative alla circolazione stradale dei pedoni¹¹² e tutte le eventuali limitazioni specifiche prescritte per l'utilizzo di tali mezzi pubblicitari. Tale forma di pubblicità può essere abbinata al volantinaggio, con le specifiche di cui al comma 3 del presente articolo.

5. La pubblicità tramite palloni frenati, gonfiabili ed altre similari installazioni pubblicitarie temporanee (tipo flyman ecc.) finalizzate all'evidenziazione di un'attività e rientranti nella pubblicità varia, se fissate a terra, potrà essere effettuata su aree private (di proprietà o previo nulla-osta da parte del proprietario), previo ottenimento di apposito nulla-osta da parte degli uffici competenti¹¹³, sempre che il posizionamento dei mezzi pubblicitari non sia in contrasto con la normativa vigente né possa pregiudicare la visibilità della segnaletica stradale o la sicurezza della circolazione stradale e non solo.

Art.41 bis - Pubblicità con proiezioni

1. La pubblicità temporanea effettuata con proiezioni, ologrammi ecc. potrà essere effettuata esclusivamente su aree di proprietà privata, previa presentazione del nulla-osta della/e proprietà, a seguito di ottenimento di apposito nulla-osta da parte degli uffici competenti, come meglio specificato nel Disciplinare di Attuazione del Regolamento Comunale sulla pubblicità, sempre che il posizionamento dei mezzi pubblicitari non sia in contrasto con la normativa vigente, né possa pregiudicare la visibilità della segnaletica stradale o la sicurezza della circolazione stradale, né infine possa dar luogo a fenomeni di riflessione o rifrazione delle proiezioni stesse.

2. Tale forma di pubblicità sarà concessa per un massimo di n.2 richieste di 90 gg. ciascuna, oppure per più richieste per periodi inferiori a 90 gg. ciascuna, per un massimo di n.180 gg. non consecutivi, altrimenti rientrerà nelle altre forme pubblicitarie di tipo permanente previste dalle presenti Norme (insegna d'esercizio, impianto pubblicitario di servizio o a messaggi variabili ecc.), di cui dovrà rispettare le relative norme.

¹¹¹ Ad esempio con mezzi pubblicitari a motore destinati a circolare su marciapiedi, aree pedonali o ciclabili (tipo Seegway).

¹¹² Cfr.art.190 del Codice della Strada D.Lgs n.285/1992 e s.m.i.

¹¹³ Cfr. *Disciplinare di Attuazione del Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.*

CAPO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.42 - Entrata in vigore

1. Il presente Piano viene adottato, ai sensi dell'art.10 comma 3 e 4 del "Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni", con provvedimento di Giunta Comunale, previo parere della Commissione Edilizia e del Territorio, che sono dalle stesse espressi entro 30 giorni dalla richiesta.
2. A partire dall'esecutività del relativo provvedimento di approvazione sono abrogate, ove incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri Regolamenti Comunali che disciplinano la materia di cui alle presenti Norme. In caso di norme contrastanti con altri Regolamenti vigenti, vale la norma più restrittiva.
3. Ai sensi dell'art.10 comma 3 del Regolamento esso potrà essere sottoposto a revisione per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati e relativa variazione del perimetro del centro abitato, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, possa determinare una variazione nella dislocazione degli impianti.

Art.43 - Norma transitoria - Regolarizzazione degli impianti esistenti

1. Le presenti norme si applicano a tutti i mezzi pubblicitari di nuova installazione.
2. Per quanto riguarda le insegne di esercizio, le vetrofanie e gli altri mezzi pubblicitari di cui agli articoli da 13 a 19 delle presenti norme, ad eccezione delle targhe di cui all'art.14:
 - se risultano regolarmente autorizzati ed installati in data antecedente all'entrata in vigore del Piano, con autorizzazione ancora valida ma in contrasto con tali norme, dovranno essere adeguati allo scadere dell'autorizzazione stessa o in concomitanza ad interventi di sostituzione o modifica nonché di manutenzione straordinaria;
 - nel caso di autorizzazioni rilasciate prima del 2009 senza termine di scadenza o con scadenza superiore ad anni 3, occorrerà procedere al loro rinnovo: in particolare, per le autorizzazioni di insegne antecedenti al 1993, se su proprietà privata, rilasciate a seguito di parere favorevole della Commissione Edilizia, le stesse potranno essere rinnovate anche se in contrasto con le presenti Norme, sempre che non siano pericolose o di intralcio alla circolazione stradale; tutte le altre, ove previsto dalle presenti norme, saranno soggette a parere della Commissione del Paesaggio.
3. I cartelli pubblicitari stradali, le preinsegne e simili (articoli da 19 a 22 e 25 delle presenti norme) già installati sul territorio comunale, regolarmente autorizzati e non rispondenti alle presenti Norme, dovranno essere ricollocati, rimossi o adeguati compatibilmente con le presenti Norme in caso di modifica degli stessi o di scadenza dell'autorizzazione originaria.
Impianti pubblicitari regolarmente autorizzati e con autorizzazione ancora valida, se non conformi e non adeguabili, saranno ammessi fino alla loro scadenza naturale, termine oltre il quale dovranno essere rimossi. Decorsi i termini di cui al presente comma l'Amministrazione Comunale procederà alla rimozione degli impianti non conformi alle prescrizioni di cui sopra, a spese del proprietario dell'impianto o del titolare del messaggio pubblicitario, con contestuale ripristino dei luoghi.